CIRCOLARE N. 54
14 DICEMBRE 2020

# Effetti "Brexit" su Iva e fatturazione

© Copyright 2020 Acerbi & Associati®

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
I 36100 VICENZA, VIA NAPOLI 66 – TEL. 0444322866 - 0444322705 R.A. – FAX. 0444545075
Codice fiscale e partita I.V.A. 02380850244
Indirizzo E-Mail: info@studioacerbi.com - Web-site: www.studioacerbi.com

**Dal 1 gennaio 2021 il Regno Unito sarà uno Stato extra-Ue a tutti gli effetti**.
Il recesso del Regno Unito dalla UE, dal mercato interno e dall'unione doganale alla fine del periodo di transizione creerà inevitabilmente nuovi ostacoli al commercio e agli scambi transfrontalieri, con conseguenze di ampia portata per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini.
Questi cambiamenti sono inevitabili e le parti interessate devono assicurarsi di essere pronte ad affrontarli.

Di seguito, si forniscono i riferimenti ai documenti ufficiali ed alle comunicazioni istituzionali della **Commissione europea** e dell'**Agenzia delle Dogane** utili per la gestione della fase transitoria della "Brexit", e una prima breve analisi delle principali novità per **Iva e fatturazione**.

## La documentazione e le indicazioni rese disponibili dalla Commissione europea –

A scopo di agevolazione, la **Commissione europea** sta riesaminando, e aggiornando in via continuativa, più di 100 "**avvisi**" ai portatori di interessi specifici per settore, che sono stati pubblicati durante i negoziati con il Regno Unito a norma dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea.
L'elenco completo degli avvisi sui preparativi è disponibile al seguente link

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it

Gli specifici **"avvisi sui preparativi**" aggiornati riguardanti il settore fiscale e doganale sono invece disponibili al seguente link

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-it_en

e riguardano:

- Avviso relativo alle accise
- Imposta sul valore aggiunto (IVA) – merci (in allegato alla presente in lingua italiana)
- Imposta sul valore aggiunto (IVA) – servizi (in allegato alla presente in lingua inglese)
- Dogane, inclusa l'origine preferenziale
  - Allegato 1 - Scenari per il transito commerciale (in allegato alla presente in lingua inglese)
  - Allegato 2 - Scenari per le esportazioni commerciali (in allegato alla presente in lingua inglese)

La Commissione europea ha messo a disposizione anche una "*check list*" di controllo (in allegato alla presente in lingua italiana) che mira ad aiutare le imprese dell'UE che operano nel Regno Unito e/o le imprese del Regno Unito che operano nell'UE a verificare attentamente il proprio stato di preparazione per il 1º gennaio 2021. Essa fornisce una panoramica dei principali settori che saranno in ogni caso interessati dai cambiamenti dal 1º gennaio 2021, a prescindere dal fatto che sia raggiunto un accordo su un futuro partenariato economico e per la sicurezza.

## La documentazione e le indicazioni rese disponibili dall'Agenzia delle Dogane –

Anche l'**Agenzia delle Dogane** ha reso disponibile una sezione dedicata del proprio sito ove sono approfondite le tematiche di natura doganale derivante dalla fine del periodo di transizione della "Brexit" e viene proposto materiale, in gran parte di fonte comunitaria, utile per approfondire e gestire le problematiche della transizione.
La sezione "Info Brexit" del sito dell'Agenzia delle Dogane è disponibile al link

https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit

## Principali novità in tema di Iva e fatturazione –

Dal 1 gennaio 2021, quindi, il Regno Unito sarà uno Stato extra-Ue a tutti gli effetti.
In vista della scadenza, vediamo brevemente le più attuali conseguenze di Brexit.

**Operazioni di vendita in corso al 31.12.2020** (si veda in allegato "*Avviso ai portatori di interessi - Recesso del regno Unito e norme unionali nel settore dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) su beni*")

La prima situazione concerne le vendite in corso al prossimo 31 dicembre.

L'articolo 51 dell'Accordo di recesso prevede una regola semplice: se la spedizione/trasporto dei beni ha avuto inizio prima della fine del periodo transitorio da un paese Ue al Regno Unito (e viceversa), ma si conclude successivamente (2021), l'operazione resta una cessione o un acquisto intracomunitario a seconda della prospettiva. La merce va tuttavia presentata in dogana, la quale può chiedere la prova della data d'inizio del trasporto (faranno fede i relativi documenti).

Questione diversa è quella che riguarda, per esempio, la vendita di beni con inizio del trasporto nel 2021, ma per cui sono emesse fatture anticipate nel 2020. A rigore, è da ritenere che se al momento di emissione della fattura è già noto che l'invio del bene avverrà nel 2021, il titolo di non imponibilità sia quello della futura esportazione (art. 8 DPR 633/1972 e non art. 41 DL 331/1993), nel presupposto che la fattura anticipata condivide la natura dell'operazione "che verrà".
All'atto dell'esportazione, oltre alla documentazione richiesta dalla disciplina doganale, andranno presentate le fatture già emesse e quella di saldo (RM n. 525446/1975 e RM n. 125/1998).
Ricordiamo che, a regime, diversamente dalle cessioni intracomunitarie, l'incasso di un acconto da cliente del Regno Unito per un'esportazione obbliga all'emissione della fattura per il relativo importo.

**I termini di resa**
Una cessione con resa DDP (*delivered duty paid*, con tutti gli oneri a carico del venditore) diventerà particolarmente impegnativa nello scenario post-Brexit, implicando non solo il pagamento alla dogana inglese di Iva ed eventuali dazi, ma anche lo svolgimento di tutte le formalità connesse all'importazione a destino.

- Valutare/rinegoziare le **condizioni di consegna** nei contratti commerciali. Va identificato a chi compete l'**obbligo di sdoganare** le merci, anche per stimare i maggiori costi connessi. La condizione *delivered duty paid* può essere molto onerosa.

**Le esportazioni post "Brexit"**
Per quanto riguarda le (future) cessioni all'esportazione, va ricordato che una vendita con consegna in Italia all'acquirente estero per successiva esportazione in UK, implicherà il rispetto del termine di 90 giorni previsto dall'art. 8 comma 1 lettera b) del DPR 633/1972.
Sarà inoltre possibile avvalersi della non imponibilità Iva di cui alla lettera a) dello stesso comma, anche per le vendite con intervento del commissionario, fattispecie non prevista dall'art. 41 DL 331/1993 (RM n. 115/2001).
Quanto alla prova dell'avvenuto trasferimento della merce nel Regno Unito, le regole diventano quelle valevoli per tutte le esportazioni (verifica del codice MRN e notifica di uscita dal territorio Ue).
Sono opportune le seguenti azioni:

- Identificare i fornitori dei **servizi di rappresentanza** in dogana, formalizzare i contratti e definire le modalità di **condivisione dei dati** per la compilazione delle dichiarazioni doganali.
  Valutare eventuali **semplificazioni** per ridurre il *transit time* (es. sdoganamento *in house* in luogo approvato).

- Predisporre le **modifiche** necessarie al **processo di fatturazione** con riferimento al regime Iva e al momento di emissione del documento.
  Introdurre un **processo aziendale** per **associare a ogni fattura di vendita** verso il Regno Unito una **prova di export**

- Verificare la disponibilità nei **sistemi aziendali** dei dati per la compilazione delle dichiarazioni doganali: codice di **nomenclatura combinata** e **origine dei prodotti**, valore doganale con eventuali **elementi da includere in tale valore** (es. spese di trasporto, *royalties*, *intangibles*, apporti alla produzione), **codice EORI** di clienti, fornitori e operatori doganali.
  Controllare la disponibilità dei **documenti necessari** per completare le **operazioni doganali**: fattura, fattura pro forma, certificati sanitari o veterinari, autorizzazione all'esportazione per beni dual use, eventuali certificati di conformità.

**Le importazioni post "Brexit"**
Da gennaio 2021 la merce proveniente dal Regno Unito formerà oggetto d'importazione e non si applicherà più il "reverse charge". E' quindi dovuto il versamento in dogana dell'Iva all'importazione o, in alternativa, il consumo di plafond se il soggetto è esportatore abituale.
Sono opportune le seguenti azioni:

- Verificare l'**impatto finanziario** legato al versamento dell'**imposta** agli uffici doganali di importazione e valutare le alternative: **plafond**, immissione in libera pratica con introduzione in **deposito Iva in Italia**.
  Valutare ex ante possibili **obblighi di "registrazione" ai fini Iva** in caso di operazioni particolari (es. *consignment call-off stock*, vendite con installazione, operazioni triangolari, vendite B2C).

- Stimare l'**eventuale impatto daziario** in base alla **tariffa doganale UE** e alla ***UK global tariff***, tenendo a mente i possibili effetti di un accordo di libero scambio UE-UK.

Valutare **variazioni dei flussi logistici** o l'impiego di **regimi speciali** (es. deposito doganale, regimi di perfezionamento, transito).

**Operazioni triangolari**
Dal 2021, molta cautela va prestata per eventuali operazioni triangolari.
Se il promotore inglese acquista beni in Italia con consegna diretta, a cura del fornitore nazionale, al cliente del promotore in altro paese Ue, si ricade nelle triangolari con intervento di soggetto extraUe e il cedente residente deve applicare l'Iva italiana (CM n. 13/1994).
Una triangolare "comunitaria" è possibile solo se il promotore (extraUe) nomina un rappresentante fiscale in uno Stato membro, non essendo più possibile ricorrere all'identificazione diretta, ammessa solo per gli operatori Ue.
A ruoli invertiti, la merce proveniente dal Regno Unito formerà oggetto d'importazione e non si applicherà più il "reverse charge". E' quindi dovuto il versamento in dogana dell'Iva all'importazione o, in alternativa, il consumo di plafond se il soggetto è esportatore abituale.

**Lavorazioni dei beni**
Anche la movimentazione di beni a scopo di lavorazione sarà più complessa.
Si pensi al caso dell'operatore nazionale che invia beni in un laboratorio inglese per l'esecuzione di un trattamento. Il servizio del prestatore UK, verosimilmente ultimato all'atto della reimportazione, sarà già stato autofatturato da parte del committente residente. In tal caso, al momento dell'arrivo dei beni in Italia occorrerà far constare alla dogana che l'imponibile della lavorazione è già stato assoggettato a imposta e che, pertanto, oltre a dedurre dal valore dei beni reimportati (soggetto all'Iva all'importazione) quanto dichiarato all'atto della temporanea esportazione (regime di perfezionamento passivo), va anche sottratta dall'Iva calcolata in dogana quella assolta con autofattura (CM n. 37/E/2011 e Nota dogane n. 54819/2011).

**Intrastat o bolla doganale**
Vale la pena portare un esempio pratico: attualmente, per la generalità dei beni, l'adempimento associato a una vendita da una impresa italiana a un'impresa del Regno Unito prevede la compilazione dei modelli Intrastat. Dal 1° gennaio 2021 sarà invece necessario presentare una dichiarazione doganale d'esportazione.
Si passa quindi dal modello Intrastat che contiene, nella peggiore delle ipotesi, la richiesta di una decina di dati circa e la cui compilazione è riepilogativa, mensile o trimestrale, a una dichiarazione doganale su formulario Dau con circa 50 campi e con compilazione istantanea per ogni singola esportazione.
A questo si aggiunge che, specularmente, nel Regno Unito sarà dovuta, pur se con alcune semplificazioni e una moratoria nel primo periodo, una dichiarazione d'importazione con relativo accertamento doganale sulla base dei tre elementi essenziali: classificazione, valore e origine.

**Il ruolo della classificazione**
Quanto alla classificazione, essa perderà la sua connotazione meramente statistica e diventerà un dato centrale attorno al quale ruoterà il calcolo della fiscalità e delle altre misure, tariffarie e non tariffarie, all'importazione.
Inoltre, rispetto agli acquisti intracomunitari in cui rileva il corrispettivo, il valore della base imponibile per l'Iva all'importazione è rappresentato dal valore doganale che dovrà pertanto riflettere il valore economico della merce importata e incorporare tutti gli adeguamenti previsti dalla normativa doganale. Adeguamenti che portano a includere nel valore all'importazione sia elementi tangibili, come nel caso degli stampi e delle attrezzature necessarie per la produzione, sia elementi intangibili quali *royalties* o spese per *engineering* e sviluppo dei prodotti.

**La prova d'origine**

Infine, l'origine dei beni costituirà materia di estrema rilevanza in presenza di accordi di libero scambio, posto che i benefici derivanti da tali accordi saranno riservati ai prodotti originari dell'Unione europea o del Regno Unito.

E' utile altresì ricordare che i prodotti realizzati nel Regno Unito non potranno più essere considerati di origine UE negli scambi fra l'Unione europea e i paesi terzi, penalizzando le filiere integrate UE-UK.

COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

Bruxelles, 16 aprile 2020
REV2 – sostituisce l'avviso (REV1)
datato 27 marzo 2019

**AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI**

# RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUI BENI

## Indice


INTRODUZIONE ..... 2

A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE ..... 4

1. NORME IN MATERIA DI IVA PER LE CESSIONI TRANSFRONTALIERE DI BENI ..... 4

2. RIMBORSI IVA ..... 6

B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE ..... 7

1. SPEDIZIONI O TRASPORTI DI BENI TRA L'UE E IL REGNO UNITO INIZIATI PRIMA MA CONCLUSI DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE ..... 7

2. REIMPORTAZIONE DI BENI DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE ..... 7

3. DOMANDE DI RIMBORSO RELATIVE ALL'IVA ASSOLTA PRIMA DELLA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE ..... 8

C. NORME IVA SUI BENI APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE ..... 8

1. INTRODUZIONE ..... 8

2. NORME IN MATERIA DI IVA PER LE CESSIONI DI BENI ..... 10

2.1. Cessioni di beni in Irlanda del Nord ..... 10

2.2. Operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e gli Stati membri ..... 10

2.2.1. Cessioni e acquisti intra-UE di beni ( operazioni B2B) ..... 10

2.2.2. Vendite a distanza intra-UE di beni (operazioni B2C) ..... 11
2.2.3. Beni installati o montati ..... 12
2.2.4. Mezzi di trasporto nuovi ..... 13
2.3. Operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito ..... 14
2.3.1. Beni introdotti in Irlanda del Nord da paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito ..... 14
2.3.2. Beni in uscita dall'Irlanda del Nord destinati a paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito ..... 15
2.4. Tabella riepilogativa ..... 15
2.5. Beni spediti o trasportati da o verso l'Irlanda del Nord prima della fine del periodo di transizione ..... 16
3. RIMBORSI IVA ..... 16
3.1. Soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord con IVA assolta su acquisti di beni o beni importati in uno Stato membro ..... 17
3.2. Soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro con l'IVA assolta su acquisti di beni o beni importati in Irlanda del Nord ..... 17
3.3. Soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'UE o in altre parti del Regno Unito con IVA assolta su acquisti di beni o beni importati in Irlanda del Nord ..... 18

## INTRODUZIONE

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"[1]. L'accordo di recesso[2] prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020[3]. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza[4].

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno

[1] Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

[2] Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

[3] Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.

[4] Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

Unito al mercato interno[5], all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

**Consigli ai portatori di interessi**

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai portatori di interessi in particolare di:

- familiarizzarsi con le procedure e le formalità doganali per l'importazione e l'esportazione di beni; e
- tenere conto del pagamento dell'IVA sull'importazione di beni dal Regno Unito.

**N.B.**

Il presente avviso non riguarda:

- il trattamento IVA dei servizi, in particolare il mini sportello unico;
- i regimi doganali;
- le norme unionali nel settore delle accise.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi[6].

Scopo del presente avviso è dare una panoramica generale delle principali conseguenze dell'accordo di recesso sulle norme unionali nel settore dell'IVA sui beni in relazione al Regno Unito. L'intenzione qui non è spiegare nel dettaglio ogni specifica norma IVA, tra cui i regimi di semplificazione che entreranno in vigore nel 2021 per la vendita a distanza di beni[7] o altri sistemi più specifici come il regime di call-off stock[8]. Il sito web della Commissione su Fiscalità e unione doganale riporta informazioni generali[9].

---

[5] In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

[6] https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_en

[7] Cfr. *Avviso sul recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore delle vendite online (B2C)con successiva consegna di pacchi (compresi aspetti sulle farmacie online)*

## A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito[10] le norme unionali nel settore dell'IVA, in particolare la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[11] ("direttiva IVA") e la direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro[12]. Le conseguenze per il trattamento delle operazioni imponibili su beni (cfr. il punto 1) e i rimborsi dell'IVA (cfr. il punto 2) saranno in particolare le seguenti:

### 1. NORME IN MATERIA DI IVA PER LE CESSIONI TRANSFRONTALIERE DI BENI

Il diritto dell'Unione prevede regimi diversi di IVA per le cessioni/gli acquisti e i movimenti transfrontalieri in provenienza e a destinazione degli Stati membri e dei paesi o territori terzi.

Dopo la fine del periodo di transizione, le norme unionali in materia di cessioni e di movimenti transfrontalieri tra gli Stati membri non saranno più applicabili nelle relazioni tra gli Stati membri e il Regno Unito (ad es. cesseranno le cessioni e gli acquisti intra-UE di beni e il regime di vendite a distanza[13] per i beni da e verso il Regno Unito).

Invece dopo la fine del periodo di transizione, le cessioni e i movimenti di beni tra l'UE e il Regno Unito saranno soggetti alle norme IVA su importazioni ed esportazioni. I beni introdotti nel territorio IVA dell'UE dal Regno Unito o destinati a uscire da quel territorio per essere spediti o trasportati verso il Regno Unito saranno pertanto soggetti a vigilanza doganale e potranno subire controlli doganali a norma del regolamento (UE) n. 952/2013, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione[14].

---

(https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_en).

8 https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/explanatory_notes_2020_quick_fixes_it.pdf

9 https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat_en

10 Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord delle norme unionali nel settore dell'IVA sui beni, cfr. la parte C del presente avviso.

11 GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

12 GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23.

13 Articolo 14, paragrafo 4, della direttiva IVA, introdotto dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017, applicabile dal 1º gennaio 2021.

14 GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

- L'IVA sarà dovuta all'**importazione** nell'UE[15], al tasso che si applica alle cessioni degli stessi beni all'interno dell'UE[16]. L'IVA sarà dovuta alle autorità doganali al momento dell'importazione, a meno che lo Stato membro di importazione permetta di includere l'IVA all'importazione nella dichiarazione IVA periodica del soggetto passivo[17]. La base imponibile è costituita dal valore in dogana, ma è maggiorata da a) imposte, dazi, prelievi e altre tasse dovuti fuori dello Stato membro d'importazione, nonché quelli dovuti per l'importazione, ad eccezione dell'IVA da riscuotere; e b) spese accessorie quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni nel territorio dello Stato membro d'importazione, nonché quelle risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione situato nell'UE qualora quest'ultimo sia noto nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta[18].

- Il regime doganale di **esportazione** sarà obbligatorio per i beni unionali che escono dal territorio doganale dell'UE. In primo luogo l'esportatore presenterà i beni e una dichiarazione pre-partenza (dichiarazione doganale, dichiarazione di riesportazione, dichiarazione sommaria di uscita) presso l'ufficio doganale competente del luogo in cui è stabilito, ovvero dove i beni sono imballati o caricati per l'esportazione (ufficio doganale di esportazione). Successivamente i beni saranno presentati all'ufficio doganale di uscita, che può esaminare i beni presentati sulla base delle informazioni ricevute dall'ufficio doganale di esportazione e vigilerà sulla loro uscita materiale dal territorio doganale dell'UE.

  I beni saranno esenti dall'IVA se sono spediti o trasportati verso una destinazione al di fuori dell'Unione[19]. Il fornitore dei beni esportati deve essere in grado di provare che i beni hanno lasciato l'Unione. A tale riguardo gli Stati membri generalmente si basano sulla certificazione di uscita consegnata all'esportatore dall'ufficio doganale di esportazione.

- **A partire dal 1º gennaio 2021** sarà attuato un regime facoltativo di importazione riguardante le vendite a distanza di beni[20] importati da territori terzi o paesi terzi nell'UE di valore non superiore a 150 EUR[21].

  Il venditore addebiterà e riscuoterà l'IVA presso gli acquirenti dell'UE nel punto di vendita e dichiarerà e verserà l'IVA globalmente allo Stato membro di identificazione tramite lo sportello unico (OSS). Tali beni beneficeranno quindi

---

15 Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA.

16 Articolo 94, paragrafo 2, della direttiva IVA.

17 Articolo 211 della direttiva IVA.

18 Articoli 85 e 86 della direttiva IVA.

19 Articolo 146 della direttiva IVA.

20 A eccezione dei prodotti soggetti ad accisa.

21 Titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva IVA.

di un'esenzione dall'IVA all'importazione, con conseguente rapido svincolo in dogana.

Il soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE che intenda avvalersi di questo regime speciale dovrà nominare un intermediario stabilito nell'UE (ad es. corriere, operatore postale o agente doganale), a meno che sia stabilito in un paese con il quale l'UE ha concluso un accordo di assistenza reciproca e da cui effettua vendite a distanza di beni.

Inoltre, con effetto dal 1º gennaio 2021 se per l'importazione di beni in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR non viene usato l'OSS, sarà disponibile un secondo meccanismo di semplificazione. L'IVA all'importazione dovuta per beni la cui spedizione o il cui trasporto si concludono nello Stato membro di importazione sarà riscossa per conto dell'acquirente dal dichiarante in dogana (ad es. corriere, operatore postale o agente doganale) che la verserà alle autorità doganali con scadenza mensile[22].

A decorrere dal 1º gennaio 2021, insieme all'introduzione del regime d'importazione sarà abolita l'attuale esenzione dall'IVA sui beni in spedizioni di piccole dimensioni fino a 22 EUR[23].

## 2. RIMBORSI IVA

Gli Stati membri rimborsano l'IVA ai soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'UE alle condizioni seguenti[24]:

- la domanda deve essere presentata direttamente allo Stato membro cui è chiesto il rimborso secondo le modalità stabilite da tale Stato membro (articolo 3, paragrafo 1, della tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità[25] ("Tredicesima direttiva IVA"));

- il rimborso dell'IVA può essere subordinato a una condizione di reciprocità (il che significa che il rimborso è autorizzato soltanto se è concesso anche dal paese o territorio terzo ai soggetti passivi stabiliti nello Stato membro interessato (articolo 2, paragrafo 2, della Tredicesima direttiva IVA));

- ciascuno Stato membro ha la facoltà di esigere che il soggetto passivo stabilito in un paese o territorio terzo designi un rappresentante fiscale al fine di ottenere il rimborso dell'IVA (articolo 2, paragrafo 3, della Tredicesima direttiva IVA).

---

22 Articolo 369 *sexvicies* della direttiva IVA.

23 Articolo 23 della direttiva 2009/132/CE del Consiglio.

24 Per ulteriori informazioni consultare: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/eu-vat-rules-topic/vat-refunds_en

25 GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40.

Fatto salvo l'accordo di recesso[26], dopo la fine del periodo di transizione tali norme si applicano ai rimborsi effettuati dagli Stati membri ai soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito[27].

## B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE

### 1. SPEDIZIONI O TRASPORTI DI BENI TRA L'UE E IL REGNO UNITO INIZIATI PRIMA MA CONCLUSI DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

La spedizione o il trasporto di beni dal Regno Unito verso il territorio di uno Stato membro e viceversa può iniziare prima della fine del periodo di transizione ma concludersi dopo, nel senso che i beni arrivano alla frontiera dell'UE (o del Regno Unito) a transizione ultimata.

A norma dell'articolo 51, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, ai fini dell'IVA queste operazioni saranno ancora considerate operazioni intra-UE (cessioni e acquisti intra-UE di beni o cessioni di beni B2C[28] imponibili nel paese di destinazione (vendite a distanza di beni) o di origine) e non esportazioni/importazioni.

Dopo la fine del periodo di transizione, i movimenti di beni in corso dovranno tuttavia essere presentati in dogana alle frontiere dell'UE e del Regno Unito. Le autorità doganali potranno chiedere all'importatore di dimostrare con un documento di trasporto che la spedizione o il trasporto ha avuto inizio prima della fine del periodo di transizione.

**Per queste operazioni continueranno ad applicarsi gli obblighi di segnalazione previsti nella direttiva IVA, ad esempio la presentazione degli elenchi riepilogativi.**

### 2. REIMPORTAZIONE DI BENI DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

A norma dell'articolo 51, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, se l'operazione tra il Regno Unito e l'UE ha avuto luogo prima della fine del periodo di transizione continuano ad applicarsi i diritti e gli obblighi del soggetto passivo ai sensi del diritto dell'Unione in materia di IVA.

L'articolo 143, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA prevede che siano esentate le reimportazioni di beni nello stato in cui sono stati esportati, da parte di chi li ha esportati, che beneficiano di una franchigia doganale[29].

---

[26] Cfr. la parte B del presente avviso.

[27] Le stesse norme si applicano anche ai soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord per quanto riguarda il rimborso dell'IVA assolta sui servizi prestati negli Stati membri.

[28] *Business to Consumers*, dall'impresa al consumatore.

[29] Cfr. la nota di orientamento su recesso del Regno Unito e questioni connesse alle dogane alla fine del periodo di transizione.

Pertanto i beni trasportati o spediti da uno degli Stati membri nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e reintrodotti nello stato originario[30] dal Regno Unito nell'UE dopo la fine del periodo di transizione sono considerati reimportazioni ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA. Se ricorrono anche le altre condizioni di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA[31], l'importazione è esente dall'IVA.

### 3. DOMANDE DI RIMBORSO RELATIVE ALL'IVA ASSOLTA PRIMA DELLA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

A norma dell'articolo 51, paragrafo 3, dell'accordo di recesso, un soggetto passivo stabilito in uno degli Stati membri o nel Regno Unito deve ancora utilizzare il portale elettronico predisposto dal suo Stato di stabilimento, a norma dell'articolo 7 della direttiva 2008/9/CE, per presentare richiesta elettronica di rimborso per l'IVA pagata rispettivamente nel Regno Unito o in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione[32].

La richiesta deve essere presentata, alle condizioni stabilite dalla direttiva, entro il 31 marzo 2021.

A queste richieste di rimborso e alle richieste precedenti relative all'IVA esigibile[33] prima della fine del periodo di transizione continueranno ad applicarsi le altre norme della direttiva IVA e della direttiva 2008/9/CE fino a cinque anni dopo la fine del periodo di transizione.

## C. NORME IVA SUI BENI APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

### 1. INTRODUZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")[34]. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione[35].

---

30 In conformità all'articolo 203, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013

31 In particolare la reintroduzione deve avvenire entro tre anni, a norma dell'articolo 203, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.

32 Le stesse norme si applicano anche ai soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord per quanto riguarda il rimborso dell'IVA assolta sui servizi prestati negli Stati membri.

33 Articolo 14 della direttiva 2008/9/CE.

34 Articolo 185 dell'accordo di recesso.

35 Articolo 18 del protocollo.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro[36].

Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord prevede che le norme unionali nel settore dell'IVA sui beni si applichino nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord[37]. Ne consegue che i riferimenti all'Unione nelle parti A e B del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna.

Le operazioni che comportano la prestazione di servizi non sono contemplate nel protocollo. Ne consegue che le operazioni relative a servizi tra Stati membri e Irlanda del Nord saranno equiparate a operazioni tra Stati membri e paesi o territori terzi[38].

Le conseguenze saranno in particolare le seguenti:

- le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e gli Stati membri saranno considerate operazioni intra-UE;

- le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito saranno considerate importazioni/esportazioni;

- i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno utilizzare l'OSS per dichiarare e pagare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dall'Irlanda del Nord (o dagli Stati membri) a acquirenti negli Stati membri (o in Irlanda del Nord);

- i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno utilizzare l'OSS per dichiarare e pagare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dagli Stati membri a acquirenti in Irlanda del Nord;

- i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno chiedere il rimborso dell'IVA assolta negli Stati membri con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all'IVA già assolta per l'acquisto di beni;

- i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno chiedere il rimborso dell'IVA assolta in Irlanda del Nord con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all'IVA già assolta per l'acquisto di beni.

---

36 Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

37 Articolo 8 del protocollo e sezione 1 dell'allegato 3 del protocollo.

38 Articolo 8 del protocollo e sezione 1 dell'allegato 3 del protocollo.

Il protocollo esclude tuttavia che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa partecipare al processo decisionale dell'Unione[39].

Per ulteriori precisazioni sul trattamento IVA delle operazioni imponibili e sulle norme relative al rimborso dell'IVA, cfr. le sezioni 2 e 3.

## 2. NORME IN MATERIA DI IVA PER LE CESSIONI DI BENI

Dopo la fine del periodo di transizione, tutte le norme unionali nel settore dell'IVA riguardanti le operazioni su beni (cessioni, acquisti intra-UE e esportazioni/importazioni) continueranno ad applicarsi in Irlanda del Nord come se fosse uno Stato membro dell'UE. In altri termini il luogo di imposizione, il fatto generatore e l'esigibilità dell'IVA, la base imponibile, le aliquote IVA, le esenzioni, le regole di detrazione o gli obblighi applicabili, in quanto attuati in Irlanda del Nord saranno quelli previsti dalla direttiva IVA per quanto riguarda i beni. Segue una spiegazione del trattamento IVA standard applicabile alle operazioni su beni.

### 2.1. Cessioni di beni in Irlanda del Nord

Per le cessioni di beni effettuate in Irlanda del Nord[40] l'IVA sarà dovuta all'aliquota applicabile in Irlanda del Nord[41].

### 2.2. Operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e gli Stati membri

Le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e gli Stati membri saranno considerate operazioni intra-UE.

Tutte le norme unionali che si applicano alle cessioni e ai movimenti transfrontalieri di beni tra Stati membri si applicheranno anche nelle relazioni tra Irlanda del Nord e Stati membri (ad es. cessioni e acquisti intra-UE di beni, regime di vendite a distanza per i beni da e verso l'Irlanda del Nord).

#### *2.2.1. Cessioni e acquisti intra-UE di beni ( operazioni B2B[42])*

##### 2.2.1.1. Movimenti di beni dall'Irlanda del Nord verso uno Stato membro

Una cessione intra-UE di beni avrà luogo in Irlanda del Nord se i beni sono spediti o trasportati da (o per conto di) un fornitore o un acquirente dell'Irlanda del Nord verso uno Stato membro. L'acquirente effettuerà un acquisto intra-UE

---

39 Ove siano necessari scambi di informazioni o una consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.

40 Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA.

41 Articolo 93 della direttiva IVA.

42 *Business to Business*, da impresa a impresa.

corrispondente nello Stato membro di destinazione dei beni.

Se ricorrono tutte le condizioni, la cessione intra-UE sarà esente dall'IVA in Irlanda del Nord[43]. L'acquisto intra-UE corrispondente effettuato dall'acquirente nello Stato membro di destinazione dei beni sarà soggetto a imposta all'aliquota e alle condizioni applicabili in quello Stato membro[44].

2.2.1.2. Movimenti di beni da uno Stato membro verso l'Irlanda del Nord

Una cessione intra-UE di beni avrà luogo nello Stato membro di partenza dei beni se i beni sono spediti o trasportati da (o per conto di) un fornitore o un acquirente di quello Stato membro verso l'Irlanda del Nord. L'acquirente effettuerà un acquisto intra-UE corrispondente in Irlanda del Nord.

Se ricorrono tutte le condizioni, la cessione intra-UE sarà esente dall'IVA nello Stato membro di partenza[45]. L'acquisto intra-UE corrispondente effettuato dall'acquirente in Irlanda del Nord sarà soggetto a imposta all'aliquota e alle condizioni applicabili in Irlanda del Nord[46].

*2.2.2. Vendite a distanza intra-UE di beni (operazioni B2C)*

2.2.2.1. Movimenti di beni dall'Irlanda del Nord verso uno Stato membro

Quando i beni (diversi da mezzi di trasporto nuovi e beni ceduti previo montaggio o installazione da parte del fornitore o per suo conto) sono spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto dall'Irlanda del Nord verso uno Stato membro e costituiscono "vendite a distanza"[47], l'IVA sarà dovuta nello Stato membro di destinazione dei beni[48] secondo l'aliquota applicabile in quello Stato membro.

---

43 Articoli 138 e 139 della direttiva IVA.

44 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e articoli da 40 a 42, della direttiva IVA.

45 Articoli 138 e 139 della direttiva IVA.

46 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e articoli da 40 a 42, della direttiva IVA.

47 Articolo 14, paragrafo 4, della direttiva IVA, introdotto dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017, applicabile dal 1º gennaio 2021.

48 Articolo 33 della direttiva IVA, introdotto dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017, applicabile dal 1º gennaio 2021.

I soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno utilizzare l'OSS[49] disponibile in Irlanda del Nord per dichiarare e pagare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni agli Stati membri.

2.2.2.2. Movimenti di beni da uno Stato membro verso l'Irlanda del Nord

Quando i beni (diversi da mezzi di trasporto nuovi e beni ceduti previo montaggio o installazione da parte del fornitore o per suo conto) sono spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto da uno Stato membro verso l'Irlanda del Nord e costituiscono "vendite a distanza"[50], l'IVA sarà dovuta in Irlanda del Nord[51] secondo l'aliquota applicabile in Irlanda del Nord.

I soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno utilizzare l'OSS[52] disponibile nel rispettivo Stato membro per dichiarare e pagare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni all'Irlanda del Nord.

### *2.2.3. Beni installati o montati*

2.2.3.1. Beni installati o montati in uno Stato membro

Quando i beni spediti o trasportati dal fornitore o dall'acquirente oppure da un terzo dall'Irlanda del Nord verso uno Stato membro sono installati o montati dal fornitore o per suo conto, l'IVA sarà dovuta in tale quello membro[53].

2.2.3.2. Beni installati o montati in Irlanda del Nord

Quando i beni spediti o trasportati dal fornitore o dall'acquirente oppure da un terzo da uno Stato membro verso l'Irlanda del Nord sono installati o montati dal

---

[49] Articoli da 369 *bis* a 369 *duodecies* della direttiva IVA, introdotti dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017, applicabili dal 1º gennaio 2021.

[50] Articolo 14, paragrafo 4, della direttiva IVA, introdotto dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017, applicabile dal 1º gennaio 2021.

[51] Articolo 33 della direttiva IVA, introdotto dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, applicabile a partire dal 1º gennaio 2021.

[52] Articoli da 369 *bis* a 369 *duodecies* della direttiva IVA, introdotti dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017, applicabili dal 1º gennaio 2021.

[53] Articolo 36 della direttiva IVA.

fornitore o per suo conto, l'IVA sarà dovuta in Irlanda del Nord[54].

### *2.2.4. Mezzi di trasporto nuovi*

#### 2.2.4.1. Movimenti di mezzi di trasporto nuovi dall'Irlanda del Nord verso uno Stato membro

La cessione di mezzi di trasporto nuovi[55] spediti o trasportati dall'Irlanda del Nord verso uno Stato membro sarà esente dall'IVA in Irlanda del Nord[56]. Gli acquisti corrispondenti intra-UE di mezzi di trasporto nuovi[57] saranno soggetti a imposta nello Stato membro di destinazione dei mezzi di trasporto nuovi[58] all'aliquota applicabile in quello Stato membro. Per ulteriori informazioni consultare:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/car-taxation/buying-selling-cars_en

#### 2.2.4.2. Movimenti di mezzi di trasporto nuovi da uno Stato membro verso l'Irlanda del Nord

La cessione di mezzi di trasporto nuovi[59] spediti o trasportati da uno Stato membro verso l'Irlanda del Nord sarà esente dall'IVA nello Stato membro di partenza[60]. Gli acquisti corrispondenti intra-UE di mezzi di trasporto nuovi[61] saranno soggetti a imposta in Irlanda del Nord[62] all'aliquota applicabile in Irlanda del Nord.

Per ulteriori informazioni consultare:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/car-taxation/buying-selling-cars_en

---

54 Articolo 36 della direttiva IVA.

55 Articolo 2, paragrafo 2, della direttiva IVA.

56 Articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA.

57 Articolo 20 della direttiva IVA.

58 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), e articolo 40 della direttiva IVA.

59 Articolo 2, paragrafo 2, della direttiva IVA.

60 Articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA.

61 Articolo 20 della direttiva IVA.

62 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), e articolo 40 della direttiva IVA.

## 2.3. Operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito

Le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito saranno soggette alle norme IVA applicabili alle importazioni e alle esportazioni.

I beni introdotti in Irlanda del Nord da paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito o destinati a uscire dall'Irlanda del Nord per essere spediti o trasportati verso paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito saranno soggetti a vigilanza doganale e potranno subire controlli doganali a norma del regolamento (UE) n. 952/2013, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

### *2.3.1. Beni introdotti in Irlanda del Nord da paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito*

L'IVA sarà dovuta sulle importazioni di beni[63] in Irlanda del Nord[64] da paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito all'aliquota applicabile per la cessione degli stessi beni in Irlanda del Nord[65].

L'IVA sarà dovuta alle autorità doganali al momento dell'importazione, a meno che il Regno Unito permetta di includere l'IVA all'importazione nella dichiarazione IVA periodica del soggetto passivo[66].

La base imponibile sarà costituita dal valore in dogana, maggiorata da a) imposte, dazi, prelievi e altre tasse dovuti fuori dello Stato membro d'importazione, nonché quelli dovuti per l'importazione, ad eccezione dell'IVA da riscuotere; e b) spese accessorie quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni nel territorio dello Stato membro d'importazione, nonché quelle risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione situato nell'UE qualora quest'ultimo sia noto nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta[67].

Queste importazioni saranno esentate dall'IVA se i soggetti passivi utilizzano l'OSS[68] per dichiarare e versare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza di beni (a eccezione dei prodotti soggetti ad accisa) importati da paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito a

---

[63] Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA.

[64] Articoli 60 e 61 della direttiva IVA.

[65] Articolo 94, paragrafo 2, della direttiva IVA.

[66] Articolo 211 della direttiva IVA.

[67] Articoli 85 e 86 della direttiva IVA.

[68] Articoli da 369 *terdecies* a 369 *quinvicies* della direttiva IVA.

acquirenti negli Stati membri o in Irlanda del Nord, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR.

I soggetti passivi non stabiliti negli Stati membri né Irlanda del Nord che intendano avvalersi del regime speciale dovranno essere rappresentati da un intermediario stabilito nell'UE, a meno che siano stabiliti in un paese con il quale l'UE ha concluso un accordo di assistenza reciproca e da cui effettuano vendite a distanza di beni.

Se per l'importazione di beni, a eccezione dei prodotti soggetti ad accisa, in spedizioni di un valore intrinseco non superiore a 150 EUR non viene utilizzato il regime speciale, il dichiarante in dogana in Irlanda del Nord sarà autorizzato a comunicare per via elettronica l'IVA dovuta sui beni la cui spedizione o il cui trasporto si conclude in Irlanda del Nord in una dichiarazione mensile e a versarla con scadenza mensile[69].

#### *2.3.2. Beni in uscita dall'Irlanda del Nord destinati a paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito*

I beni spediti o trasportati dall'Irlanda del Nord verso un paese o territorio terzo o altra zona del Regno Unito saranno esenti dall'IVA in Irlanda del Nord[70]. Il fornitore dei beni esportati deve essere in grado di dimostrare che i beni hanno lasciato l'Irlanda del Nord a destinazione di un paese o territorio terzo o altra parte del territorio del Regno Unito. A tale riguardo le autorità competenti potrebbero basarsi sulla certificazione di uscita consegnata all'esportatore dall'ufficio doganale di esportazione.

### 2.4. Tabella riepilogativa

La tabella di seguito riassume il trattamento IVA in relazione ai vari scenari possibili. Per comodità si usano gli acronimi seguenti:

**UE**: Stati membri dell'UE

**GB**: Gran Bretagna, ossia Regno Unito tranne Irlanda del Nord

**SM**: Stato membro

**NI**: Irlanda del Nord

**Paese terzo**: paese terzo diverso dal Regno Unito

| Movimenti di beni da/verso | Trattamento IVA |
|---|---|
| Da GB verso UE | Importazione nello SM interessato |
| Da UE verso GB | Esportazione dallo SM interessato |

[69] Articoli da 369 *sexvicies* a 369 *septvicies ter* della direttiva IVA.

[70] Articolo 146 della direttiva IVA.

| | |
|---|---|
| Da GB verso NI | Importazione in NI |
| Da NI verso GB | Esportazione da NI |
| Da NI verso UE | Operazione intra-UE |
| Da UE verso NI | Operazione intra-UE |
| Da paese terzo verso NI | Importazione in NI |
| Da NI verso paese terzo | Esportazione da NI |

### 2.5. Beni spediti o trasportati da o verso l'Irlanda del Nord prima della fine del periodo di transizione

Si possono verificare situazioni in cui beni spediti o trasportati da o verso l'Irlanda del Nord prima della fine del periodo di transizione arrivano alla destinazione finale solo dopo la fine del periodo di transizione.

Se la spedizione o il trasporto di beni ha avuto inizio in Irlanda del Nord prima della fine del periodo di transizione ma si conclude in uno Stato membro dopo (o viceversa), il trattamento IVA resterà invariato per questo movimento che continuerà ad essere considerato un'operazione intra-UE.

Se la spedizione o il trasporto di beni ha avuto inizio in Irlanda del Nord prima della fine del periodo di transizione ma si conclude in un'altra parte del Regno Unito dopo (o viceversa), si applicano le pertinenti norme dell'accordo di recesso[71]: il trattamento IVA resterà invariato per questo movimento che continuerà ad essere considerato un'operazione nazionale effettuata nel Regno Unito.

Dopo la fine del periodo di transizione, tali movimenti in corso di beni provenienti da un'altra parte del Regno Unito dovranno tuttavia essere presentati alle autorità doganali dell'Irlanda del Nord. I soggetti passivi devono essere in grado di dimostrare che l'operazione è stata effettuata nel rispetto di questa specifica circostanza, vale a dire che la spedizione o il trasporto di beni è iniziato prima della fine del periodo di transizione ma si è concluso dopo. Le autorità doganali potranno chiedere all'importatore di attestare la posizione doganale dei beni quali merci unionali e di dimostrare con un documento di trasporto che la spedizione o il trasporto ha avuto inizio prima della fine del periodo di transizione.

## 3. RIMBORSI IVA

Il diritto dell'Unione prevede regimi diversi di rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro in cui hanno versato l'IVA, in funzione del fatto che il soggetto passivo sia stabilito nell'UE o in un paese/territorio terzo.

[71] Articolo 51 dell'accordo di recesso e articolo 13, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del protocollo.

Secondo il protocollo le norme unionali in materia di rimborso dell'IVA si applicano nell'Irlanda del Nord e all'Irlanda del Nord[72] **nella misura in cui riguardano acquisti di beni o beni importati**. Sono specificate di seguito.

### 3.1. Soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord con IVA assolta su acquisti di beni o beni importati in uno Stato membro

I soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno chiedere a uno Stato membro in cui non sono stabiliti di rimborsare l'IVA ivi versata[73]. Si applica la procedura standard, in particolare:

- la richiesta di rimborso deve essere presentata per via elettronica alle autorità competenti dell'Irlanda del Nord al più tardi il 30 settembre dell'anno successivo al periodo di riferimento (articolo 15 della direttiva 2008/9/CE);

- la richiesta di rimborso deve essere trasmessa dalle autorità competenti dell'Irlanda del Nord allo Stato membro di rimborso entro 15 giorni (articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio[74]);

- lo Stato membro di rimborso deve prendere una decisione sulla richiesta di rimborso entro quattro mesi (articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE); se la richiesta di rimborso è approvata, il rimborso deve essere pagato entro quattro mesi + 10 giorni lavorativi (articolo 22 della direttiva 2008/9/CE); tali periodi possono essere prolungati se lo Stato membro di rimborso chiede informazioni aggiuntive (articolo 21 della direttiva 2008/9/CE).

### 3.2. Soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro con l'IVA assolta su acquisti di beni o beni importati in Irlanda del Nord

I soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro (purché non in Irlanda del Nord) potranno chiedere alle autorità competenti dell'Irlanda del Nord di rimborsare l'IVA ivi versata[75]. Si applica la procedura standard seguente, in particolare:

- la richiesta di rimborso deve essere presentata per via elettronica allo Stato membro di stabilimento al più tardi il 30 settembre dell'anno successivo al periodo di riferimento (articolo 15 della direttiva 2008/9/CE);

- la richiesta di rimborso deve essere trasmessa dallo Stato membro di stabilimento alle autorità competenti dell'Irlanda del Nord entro 15 giorni

---

72 Articolo 8 del protocollo e sezione 1 dell'allegato 3 del protocollo.

73 Articoli 170 e 171 della direttiva IVA.

74 Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

75 Articoli 170 e 171 della direttiva IVA.

(articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio[76]);

- le autorità competenti dell'Irlanda del Nord devono prendere una decisione sulla richiesta di rimborso entro quattro mesi (articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE); se la richiesta di rimborso è approvata, il rimborso deve essere pagato entro quattro mesi + 10 giorni lavorativi (articolo 22 della direttiva 2008/9/CE); tali periodi possono essere prolungati se le autorità competenti dell'Irlanda del Nord chiedono informazioni aggiuntive (articolo 21 della direttiva 2008/9/CE).

### 3.3. Soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'UE o in altre parti del Regno Unito con IVA assolta su acquisti di beni o beni importati in Irlanda del Nord

I rimborsi IVA da parte delle autorità competenti dell'Irlanda del Nord a soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'UE o in altre parti del Regno Unito saranno soggetti alle condizioni seguenti previste dalla Tredicesima direttiva IVA[77]:

- la richiesta deve essere presentata direttamente alle autorità competenti dell'Irlanda del Nord, secondo le modalità stabilite dalle medesime (articolo 3, paragrafo 1, della Tredicesima direttiva IVA);

- il rimborso dell'IVA può essere subordinato a una condizione di reciprocità (il che significa che il rimborso è autorizzato solo se è concesso anche dal paese terzo ai soggetti passivi stabiliti nell'Irlanda del Nord (articolo 2, paragrafo 2, della Tredicesima direttiva IVA));

- le autorità competenti dell'Irlanda del Nord hanno la facoltà di esigere che il soggetto passivo stabilito in un paese o territorio terzo designi un rappresentante fiscale al fine di ottenere il rimborso dell'IVA (articolo 2, paragrafo 3, della Tredicesima direttiva IVA).

Il sito web della Commissione su Fiscalità e unione doganale (https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en) riporta informazioni generali sulle conseguenze del recesso del Regno Unito nel settore dell'IVA. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

---

[76] Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

[77] Articolo 8 del protocollo e sezione 1 dell'allegato 3 del protocollo.

Commissione europea
Direzione generale Fiscalità e unione doganale

EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL TAXATION AND CUSTOMS UNION

Brussels, 15 June 2020
REV2 – replaces the notice (REV1)
dated 27 March 2019

**NOTICE TO STAKEHOLDERS**

# WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN THE FIELD OF VALUE ADDED TAX (VAT) FOR SERVICES

## Contents


INTRODUCTION ..... 2

A. LEGAL SITUATION AFTER THE END OF THE TRANSITION PERIOD ..... 4

1. VAT RULES FOR CROSS-BORDER SUPPLIES OF SERVICES ..... 4

1.1. General rules ..... 4

1.2. Mini One-Stop Shop (MOSS) ..... 5

2. VAT REFUNDS ..... 6

B. RELEVANT SEPARATION PROVISIONS OF THE WITHDRAWAL AGREEMENT ..... 7

1. SUPPLY OF SERVICES ..... 7

2. REFUND REQUESTS RELATING TO VAT PAID BEFORE THE END OF THE TRANSITION PERIOD ..... 8

## INTRODUCTION

Since 1 February 2020, the United Kingdom has withdrawn from the European Union and has become a "third country".[1] The Withdrawal Agreement[2] provides for a transition period ending on 31 December 2020.[3] Until that date, EU law in its entirety applies to and in the United Kingdom.[4]

During the transition period, the EU and the United Kingdom will negotiate an agreement on a new partnership, providing notably for a free trade area. However, it is not certain whether such an agreement will be concluded and will enter into force at the end of the transition period. In any event, such an agreement would create a relationship which in terms of market access conditions will be very different from the United Kingdom's participation in the internal market,[5] in the EU Customs Union, and in the VAT and excise duty area.

Therefore, all interested parties, and especially economic operators, are reminded of the legal situation after the end of the transition period (Part A below). This notice also explains certain relevant separation provisions of the Withdrawal Agreement (Part B below).[6]

---

1 A third country is a country not member of the EU.

2 Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community, OJ L 29, 31.1.2020, p. 7 ("Withdrawal Agreement").

3 The transition period may, before 1 July 2020, be extended once for up to 1 or 2 years (Article 132(1) of the Withdrawal Agreement). The UK government has so far ruled out such an extension.

4 Subject to certain exceptions provided for in Article 127 of the Withdrawal Agreement, none of which is relevant in the context of this notice.

5 In particular, a free trade agreement does not provide for internal market concepts (in the area of goods and services) such as mutual recognition, the "country of origin principle", and harmonisation. Nor does a free trade agreement remove customs formalities and controls, including those concerning the origin of goods and their input, as well as prohibitions and restrictions for imports and exports.

6 The IE/NI Protocol provides that EU VAT rules concerning goods apply to and in the United Kingdom in respect of Northern Ireland (Article 8 of the IE/NI Protocol and section 1 of Annex 3 to that Protocol). **Transactions involving services are not covered by the IE/NI Protocol**.

The attention of the stakeholders is in particular drawn on the following consequences: (i) Taxable persons established in Northern Ireland will not be able to use the special scheme for declaring and paying the VAT due in the EU on their B2C supplies of services (the MOSS "Union scheme"). They will instead have to change their MOSS identification to the "non-Union scheme" unless they are also established in one of the Member States (see point A.1.2 of this notice); (ii) Taxable persons established in Northern Ireland, who are not also established in one of the Member States, will have to request a refund of the VAT paid in a Member State on their acquisitions of services under the conditions provided for in the 13th Council Directive 86/560/EEC (see point A.2 of this notice).

**Advice to stakeholders:**

To address the consequences set out in this notice, stakeholders are in particular advised to:

- when they are established in the EU, familiarise themselves with the rules applicable to services supplied to and received from third countries/territories;
- when they are established in the United Kingdom, examine whether new liability rules will apply to them with regard to their services supplied in the EU;
- take the necessary steps as regards services covered by the Mini One-Stop-Shop;[7] and
- pay attention to the changes in the VAT refund request procedures.

**Please note:**

This notice does not address:

- EU VAT rules for the treatment of goods;[8]
- EU legislation (other than VAT legislation) for the cross-border provision of certain services, such as digital services, creative services, or business services.

For these aspects, other notices are in preparation or have been published.[9]

It has to be noted that the purpose of this notice is to give a general explanation on the main consequences of the Withdrawal Agreement on the EU VAT rules applicable for services in relation to the United Kingdom. It is not intended to explain in detail each specific VAT rule, in particular the special schemes that will enter into force in 2021 for services.[10] General information is available on the Taxation and Customs Union Commission website.[11]

---

[7] https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/telecommunications-broadcasting-electronic-services/

[8] A separate notice on the VAT treatment of goods has been published. See: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_en.

[9] https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_en

[10] https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross-border-ecommerce_en

[11] https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat_en

## A. LEGAL SITUATION AFTER THE END OF THE TRANSITION PERIOD

After the end of the transition period, the EU rules in the field of VAT for services[12] no longer apply to and in the United Kingdom. This has in particular the following consequences concerning the treatment of taxable transactions in services (see below point 1) and VAT refunds (see below point 2):

### 1. VAT RULES FOR CROSS-BORDER SUPPLIES OF SERVICES

#### 1.1. General rules

EU VAT legislation provides for different regimes of VAT for cross-border supplies of services between Member States and with third countries/territories. The place of supply of services depends on various factors, such as the nature of the service, whether or not the person receiving the service is a taxable person, the place where the service is actually provided, etc.

The withdrawal of the United Kingdom means that the way the rules will apply for taxable persons established in the United Kingdom who supply services in the EU and for taxable persons established in the EU who supply services in the United Kingdom will change after the end of the transition period.

The VAT Directive determines, via the "place of supply of services" rules (Title V, Chapter 3), where a service supplied by a taxable person is deemed to take place. After the end of the transition period, in case according to these rules, the place of supply of services is situated in a Member State, the supply will be subject to VAT in that Member State on the basis and under the conditions of the above-mentioned Directive. If, on the other hand, the place of supply of services is situated in the United Kingdom (or in any other third country/territory), the supply will not be subject to EU VAT.[13]

As a rule, B2B[14] supplies of services are situated where the customer has established his business. Under this rule, the supply of services by a UK business[15] to an EU business[16] will be taxable in the Member State where the

---

[12] Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax (OJ L 347, 11.12.2006, p. 1), hereafter the "**VAT Directive**", and Council Directive 2008/9/EC of 12 February 2008 laying down detailed rules for the refund of value added tax, provided for in Directive 2006/112/EC, to taxable persons not established in the Member State of refund but established in another Member State, OJ L 44, 20.2.2008, p. 23.

[13] It is not the purpose to provide in the present notice an exhaustive overview of all the place of supply rules for services; only the most basic and relevant situations are explained. There might be other or specific rules according to the type of services and Member States have also the possibility to apply, under certain circumstances, "effective use and enjoyment" rules to consider certain services as being inside or outside the EU while, under the general rules, they would, respectively, take place outside or inside the EU.

[14] Business to Business.

[15] Business established in the United Kingdom.

customer is established. As a rule, the customer will be liable for the payment of the VAT due in this Member State. The supply of services by an EU business to a UK business will be considered as situated outside the EU and therefore not taxable under EU VAT legislation.

As a rule, B2C[17] supplies of services are situated where the supplier has established his business. Under this rule, the supply of services by EU businesses to private individuals in the United Kingdom will be taxable in the Member State where the supplier is established. The supply of services by UK businesses to private individuals in the EU will be, in principle, considered as situated outside the EU and therefore not taxable under EU VAT legislation. However, for some services supplied by UK businesses to private individuals in the EU, the VAT will be due in the EU and will be payable by the UK businesses (see point 1.2. below).

Where a UK business is liable for the payment of the VAT due in a Member State, that Member State is permitted to require the designation of a tax representative if the taxable person supplying the services is established in a third country that does not provide administrative cooperation and recovery assistance for VAT.[18] After the end of the transition period, this requirement may apply to taxable persons established in the United Kingdom.

### 1.2. Mini One-Stop Shop (MOSS)

The B2C supplies of telecommunications, broadcasting and electronic services are normally deemed to be situated where the customer is established. If the customer is established in the EU, suppliers not established in the Member State of the customer can make use of a special scheme for declaring and paying the VAT due via the so-called Mini One-Stop-Shop (MOSS). Two types exist: the "Union scheme" for suppliers established in the EU[19] and the "non-Union scheme" for those that are not established in the EU.[20] MOSS allows a taxable person to submit a MOSS VAT return for each calendar quarter and allows for a single payment to the Member State of identification. That Member State of identification splits the MOSS VAT return by Member State of consumption and forwards the details and the corresponding payments to the various Member States of consumption.

After the transition period, suppliers established in the United Kingdom and identified in the United Kingdom "Union scheme" and suppliers established in a third country/territory and identified in the United Kingdom "non-Union scheme" who will continue supplying telecommunications, broadcasting and electronic services to customers in the EU will have to switch to and make use

---

16 Business established in the EU.

17 Business to Consumers.

18 Article 204 of the VAT Directive.

19 Articles 369a to 369k of the VAT Directive (Title XII, Special schemes, Chapter 6, Section 3).

20 Articles 358a to 369 of the VAT Directive (Title XII, Special schemes, Chapter 6, Section 2).

of the "non-Union scheme" in one of the Member States. Suppliers established in the United Kingdom and identified in the United Kingdom "Union scheme" who are also established in a Member State should move their identification for the "Union scheme" from the United Kingdom to this Member State with effect from the end of the transition period.

Suppliers established in the EU identified in one of the Member States' "Union scheme" and suppliers established in a third country/territory identified in one of the Member States' "non-Union scheme" who will continue supplying telecommunications, broadcasting and electronic services to customers in the United Kingdom after the end of the transition period will not be able to use the MOSS to report and pay any VAT that could be due in the United Kingdom. They will have to comply with the rules applicable in the United Kingdom.

To note that, as from 1 January 2021,[21] the existing MOSS will be extended to a One-Stop Shop (OSS) and will cover, inter alia, other B2C supplies of services that are taxable in the EU.[22] Suppliers established in the United Kingdom who will supply those other types of services to final consumers in the EU will have to make use of the "non-Union scheme" and register for that purpose in one of the Member States. Suppliers established in the United Kingdom who are also established in a Member State will have to make use of the "Union scheme" and register for that purpose in this Member State.[23]

However, it is recalled that, since the MOSS/OSS is not mandatory, suppliers established in the UK, and making B2C supplies of services taxable in the EU, that do not want to make use of the non-Union scheme, should register in all Member States where the VAT is due.

## 2. VAT REFUNDS

VAT refunds by Member States to taxable persons established outside the EU are subject to the following conditions[24]:

- The request must be submitted directly to the Member State from which the refund is requested, in accordance with the arrangements determined by that Member State (Article 3(1) of the Thirteenth Council Directive 86/560/EEC of 17 November 1986 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Arrangements for the refund of value added tax to

[21] Please note that the Commission has proposed, on 8 May 2020, to delay the date of application by six months (COM(2020) 201 final).

[22] https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross-border-ecommerce_en

[23] https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross-border-ecommerce_en

[24] Further information on : https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/eu-vat-rules-topic/vat-refunds_en

taxable persons not established in Community territory[25] - hereafter "13th VAT Directive");

- The VAT refund may be subject to a reciprocity condition (meaning that the refund is only permitted if VAT refund is also granted by the third country or territory to taxable persons established in the Member State concerned (Article 2(2) of the 13th VAT Directive);

- Each Member State may require the taxable person established in a third country or territory to designate a tax representative in order to obtain the VAT refund (Article 2(3) of the 13th VAT Directive).

Subject to the Withdrawal Agreement,[26] after the end of the transition period these rules apply to refunds of VAT in relation to supplies of services, by Member States to taxable persons established in the United Kingdom.

## B. RELEVANT SEPARATION PROVISIONS OF THE WITHDRAWAL AGREEMENT

### 1. SUPPLY OF SERVICES

In accordance with Article 51(2) of the Withdrawal Agreement, the VAT Directive will continue to apply until 5 years after the end of the transition period with regard to the taxable persons' rights and obligations in relation to transactions with a cross-border element between the United Kingdom and the Member States that took place before the end of the transition period.

This is, in particular, relevant for the rights and obligations in relation to the use of the MOSS by non-EU suppliers identified in the United Kingdom, as well as suppliers established in the United Kingdom, with regard to telecommunications, broadcasting and electronic services supplied in the Member States, and by non-EU suppliers registered in the Member States, as well as suppliers established in the Member States, with regard to similar services supplied in the United Kingdom, until the end of the transition period.

Therefore, the payment and reporting obligations in the VAT Directive in relation to these services provided until the end of the transition period will remain applicable after the end of the transition period. Thus, taxable persons registered for MOSS in the United Kingdom and in the Member States will be liable to pay the VAT for these services and will have to submit their MOSS VAT returns for the fourth quarter of 2020 by 20 January 2021.

However, in accordance with Article 51(4) of the Withdrawal Agreement, amendments to MOSS returns in relation to services supplied before the end of the transition period will have to be submitted at the latest on 31 December 2021.

---

[25] OJ L 326, 21.11.1986, p. 40.

[26] See below, part B of this notice.

Article 51(2) of the Withdrawal Agreement is also pertinent for other reporting obligations such as the recapitulative statements for, inter alia, intra-EU B2B services. By the end of January 2021, taxable persons established in the United Kingdom will have to submit their recapitulative statements to the UK tax authorities for services supplied in 2020 to taxable persons established in the Member States. Taxable persons established in a Member State will have to submit their recapitulative statements to the tax authorities of that Member State for services supplied in 2020 to taxable persons established in the United Kingdom.

Taxable persons should take all necessary steps to ensure that they can provide all necessary evidence with regard to the supplies of services that they have made in, or received from, the United Kingdom or the EU before the end of the transition period.

## 2. REFUND REQUESTS RELATING TO VAT PAID BEFORE THE END OF THE TRANSITION PERIOD

According to Article 51(3) of the Withdrawal Agreement, a taxable person established in one of the Member States or in the United Kingdom is still to use the electronic portal set up by his State of establishment, in accordance with Article 7 of Directive 2008/9/EC, for submitting an electronic refund application that relates to VAT on services which was paid in, respectively, the United Kingdom or a Member State, before the end of the transition period.

The application is to be submitted under the conditions of the Directive at the latest on 31 March 2021.

The other rules provided for in the VAT Directive and in Directive 2008/9/EC will continue to apply, until 5 years after the end of the transition, to these refund applications and the previous ones relating to VAT chargeable[27] before the end of the transition period.

The website of the Commission on taxation and customs union (https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en) provides general information concerning the consequences of the United Kingdom withdrawal in the field of VAT. These pages will be updated with further information, where necessary.

European Commission
Directorate-General Taxation and Customs Union

[27] Article 14 of Directive 2008/9/EC.

# UK WITHDRAWAL BUSINESS TRANSIT SCENARIOS

AT THE END OF THE TRANSITION PERIOD AND THE UNITED KINGDOM ACCEDES TO THE CONVENTION ON A COMMON TRANSIT PROCEDURE AND TO THE CONVENTION ON THE SIMPLIFICATION OF FORMALITIES IN TRADE IN GOODS, RESPECTIVELY

TAXUD.B1

EUROPEAN COMMISSION

Contents

I. General Information ..... 2

II. Scenarios – Destination UK ..... 3

1. Common / External Union Transit Procedure (T1) – Non-Union goods from PL to the UK 3

2. Common / External Union Transit Procedure (T1) – Non-Union goods from TR via the EU+CTC to the UK Common / Internal Union Transit Procedure (T2) – Union goods from TR via the EU+CTC to the UK ..... 4

III. Scenarios – Departure UK ..... 7

1. (Common) / External Union Transit Procedure (T1) – Non-Union goods from the UK to PL ..... 7

2. Common / External Union Transit Procedure (T1) – Non-Union goods from the UK via the EU + CTC to TR Common / Internal Union Transit Procedure (T2) – Union goods from the UK via the EU +CTC to TR ..... 8

IV. Scenarios – Crossing the UK ..... 11

1. (Common) / External Union Transit Procedure (T1) - Non-Union goods from IE via the UK to FR ..... 11

2. Common / External Union Transit Procedure (T1) - Non-Union goods from IT via CH-FR-UK to IE Common / Internal Union Transit Procedure (T2) – Union goods from IT via CH-FR-UK to IE ..... 13

V. Enquiry & Recovery procedure ..... 16

# I. General Information

This document complements the guidance note on "Withdrawal of the United Kingdom and customs related matters relevant at the end of the transition period" document, and covers the main transit business scenarios.

**Definition of the scenario**

As of the end of the transition period, 00:00 CET

- As of the end of the transition period (00:00 CET), the UK will be disconnected from all EU IT systems, except for ongoing operations that have started before the end of the transition period and to which the UCC will continue to apply in accordance with Article 49(1) of the Withdrawal Agreement and as set out in Annex IV to the Withdrawal Agreement.
- At 00:00 CET on the day following the end of the transition period, the UK will accede to the Convention on a common transit procedure and to the Convention on the simplification of formalities in trade in goods, respectively.

**Entry summary declaration – Exit summary declaration**

When a transit movement is launched before the end of the transition period, the safety and security data is not necessarily already included in the transit declaration. In some of the scenarios in this document, it will not even be necessary to lodge those data. For example in case of scenario 1.b) external transit between the EU and the UK: the safety and security data is not included in the declaration, because the movement is initiated between EU Member States before the end of the transition period; where the transit movement will already be in the UK as of the end of the transition period, lodging the EXS is not applicable any longer. The ENS/EXS becomes mandatory when the transit movement arrives at the border of the EU as of the end of the transition period, then it will be necessary to submit the security and safety data separately and within the time-limits set out in the UCC legal framework.

Nevertheless, the ENS/EXS can be combined with a transit declaration as it is currently the case.

**Abbreviations**

| | |
|---|---|
| CO | Customs Office |
| CTC | Convention on a common transit procedure |
| EXS | Exit Summary Declaration (pre-departure) |
| ENS | Entry Summary Declaration (pre-arrival) |
| NCTS | New Computerised Transit System |
| OoDep | Office of Departure |
| OoDes | Office of Destination |
| OoTRA | Office of Transit |
| TP | Transition period |

# II. Scenarios – Destination UK

## 1. Common / External Union Transit Procedure (T1) – Non-Union goods from PL to the UK

Departure PL

Destination UK

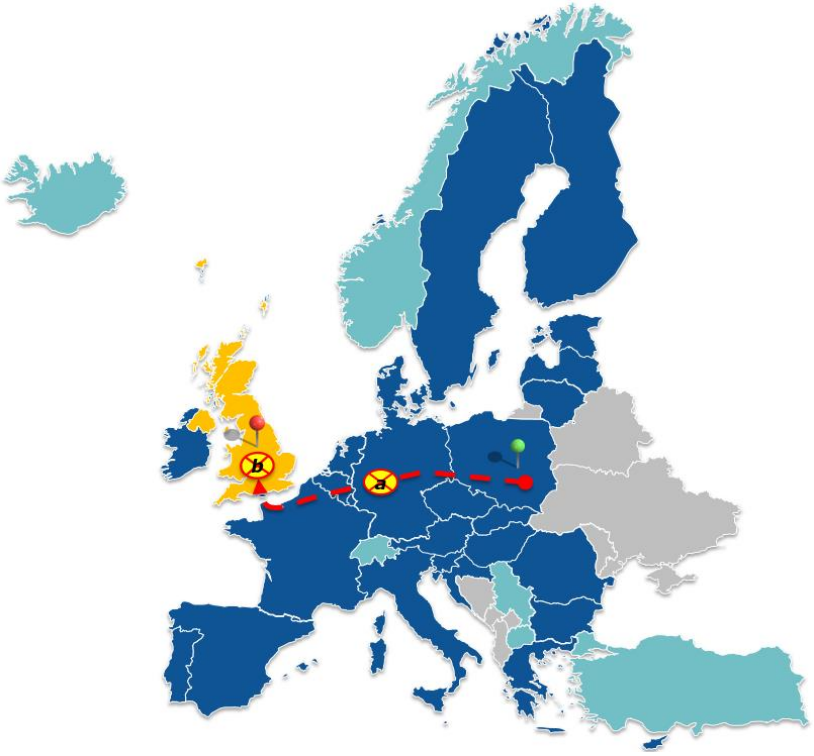


a) End of the TP when goods are in the EU territory

b) End of the TP when goods are in the UK territory

**Sub Scenario a): End of the TP – when goods are in the EU territory**

- The movement can continue as a T1 procedure in NCTS.
- At the external EU border (Example FR/UK) an EXS has to be lodged.
- On the UK side, an OoTRA has to be passed.
- This additional OoTRA has to request the relevant data with the IE114 from the OoDep and fulfils all the regular duties of that CO role.

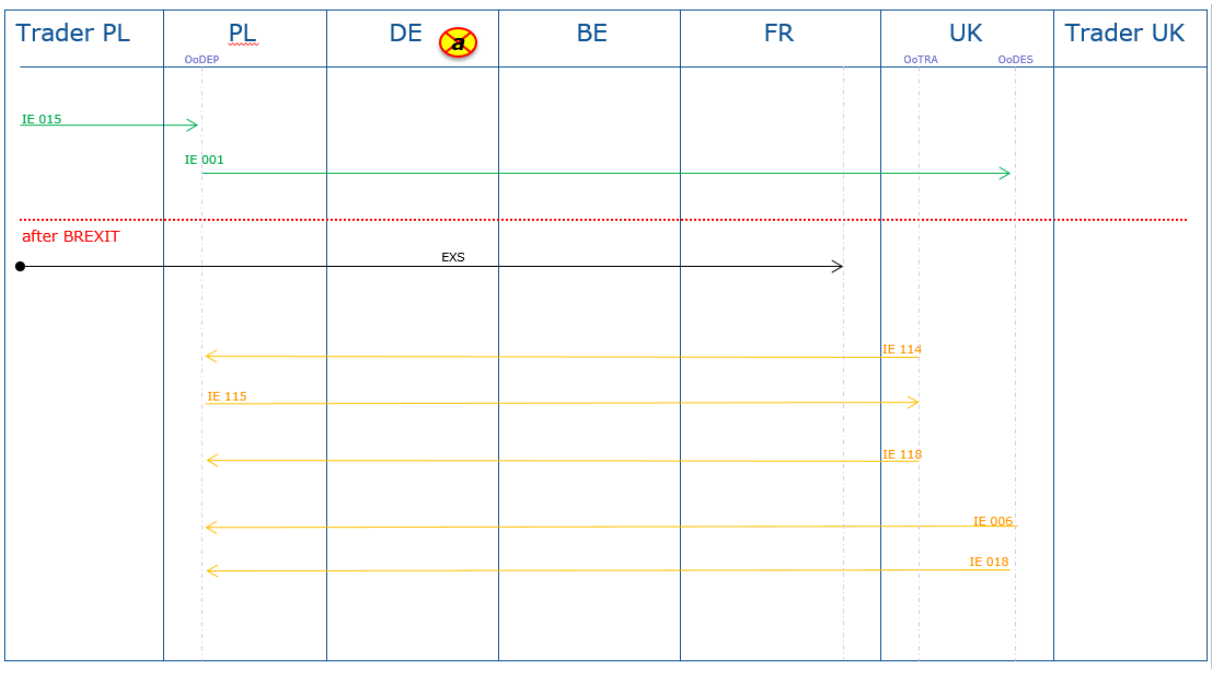

**Sub Scenario b): End of the TP – when goods are in the UK**

- The movement can continue as a T1 procedure in NCTS and the procedure will be ended and discharged under the UCC in accordance with Article 49(1) of the Withdrawal Agreement.

## 2. Common / External Union Transit Procedure (T1) – Non-Union goods from TR via the EU+CTC to the UK
## Common / Internal Union Transit Procedure (T2) – Union goods from TR via the EU+CTC to the UK

Departure TR

Destination UK

a) End of the TP when goods are in the EU territory
b) End of the TP when goods are in the UK territory
c) End of the TP when goods are in a CTC country

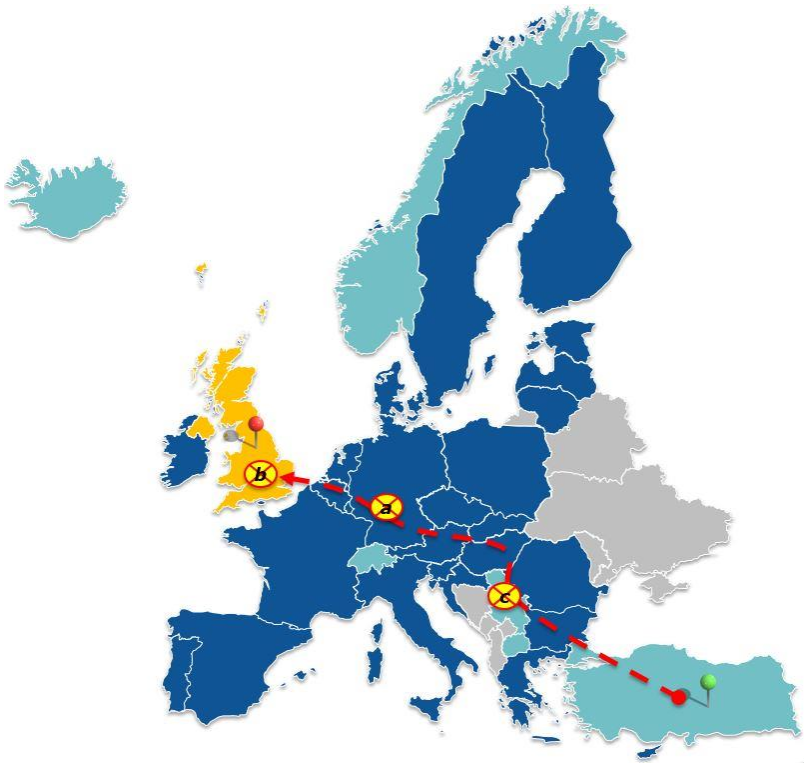

**Sub Scenario a): End of the TP – when goods are in the EU territory (e.g. in DE)**

- The movement can continue as a T1/T2 procedure in NCTS.
- At the external EU border (Example BE/UK) an EXS has to be lodged, if not already combined with the transit declaration.
- On the UK side, an OoTRA has to be passed.
- This additional OoTRA has to request the relevant data with the IE114 at the OoDep and fulfils all the regular duties of that CO role.

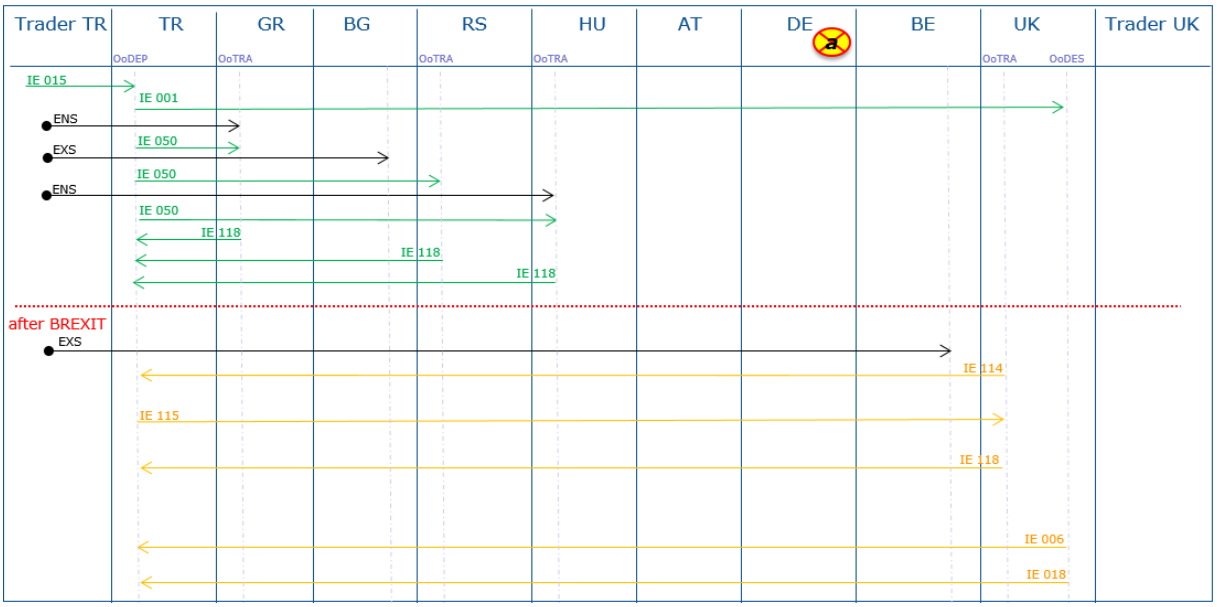


**Sub Scenario b): End of the TP – when goods are in the UK**

- The movement can continue as a T1/T2 procedure in NCTS and the procedure will be ended and discharged under the UCC in accordance with Article 49(1) of the Withdrawal Agreement.

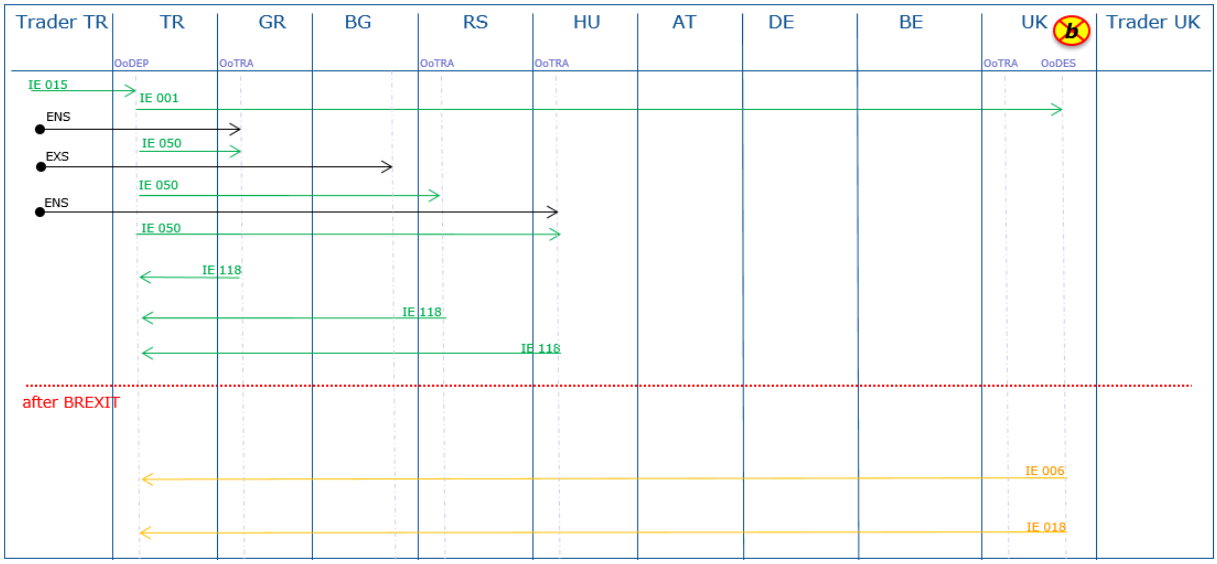


**Sub Scenario c): End of the TP – when goods are in a CTC Country (e.g. in RS)**

- The movement can continue as a T1/T2 procedure in NCTS.
- At the external EU border (Example BE/UK) an EXS has to be lodged, if not already combined with the transit declaration.
- On the UK side, an OoTRA has to be passed.
- This additional OoTRA has to request the relevant data with the IE114 at the OoDep and fulfils all the regular duties of that CO role.

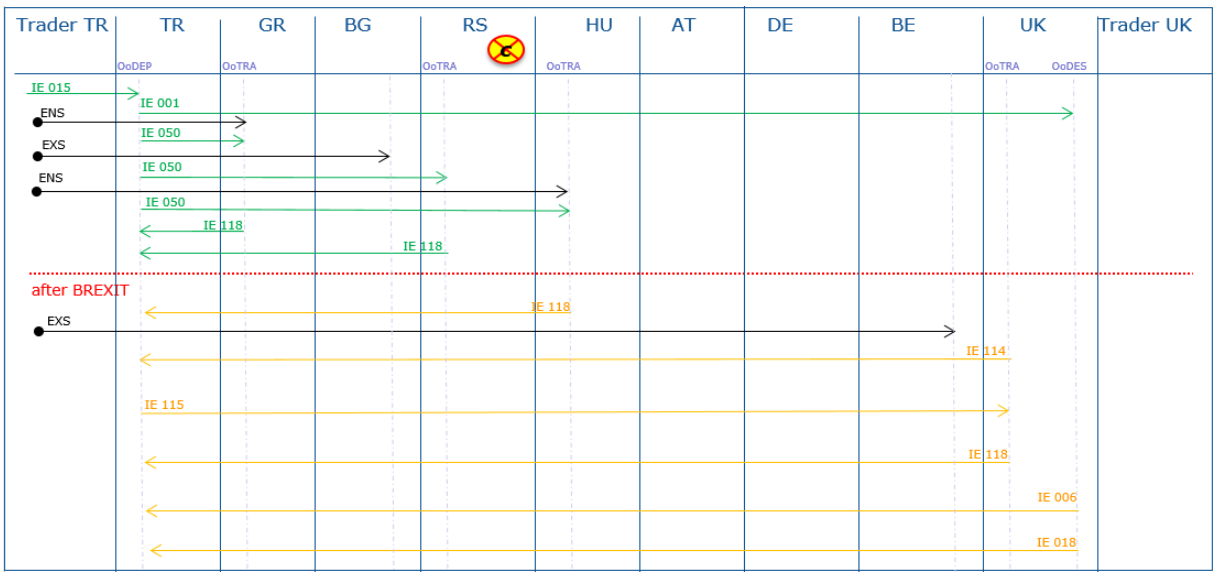
Trader TR
TR
GR
BG
RS
HU
AT
DE
BE
UK
Trader UK
OoDEP
OoTRA
OoTRA
OoTRA
OoTRA
OoDES
IE 015
IE 001
ENS
IE 050
EXS
IE 050
ENS
IE 050
IE 118
IE 118
after BREXIT
IE 118
EXS
IE 114
IE 115
IE 118
IE 006
IE 018

# III. Scenarios – Departure UK

## 1. (Common) / External Union Transit Procedure (T1) – Non-Union goods from the UK to PL

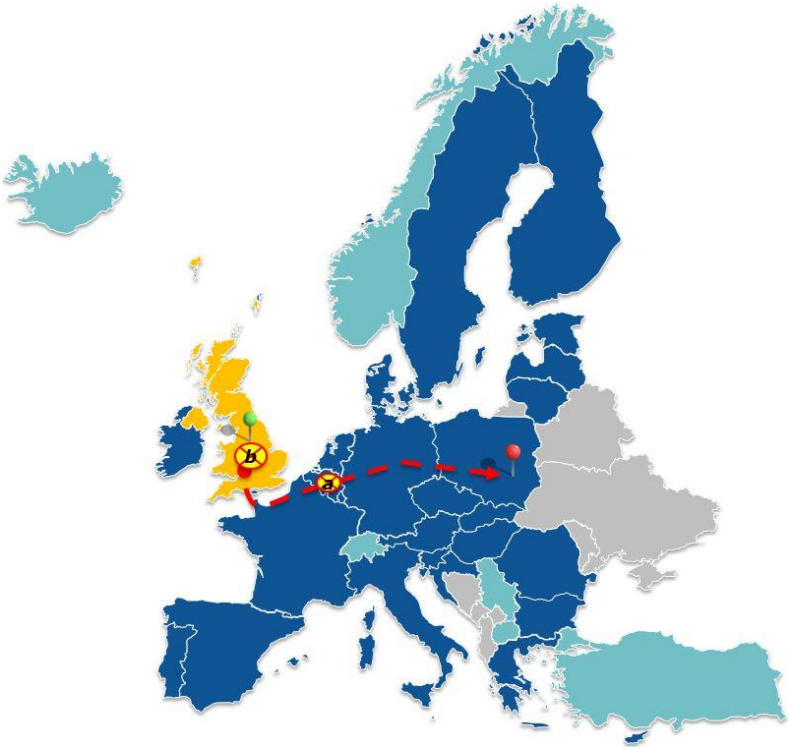


Departure UK

Destination PL

a) End of the TP when goods are in the EU territory

b) End of the TP when goods are in the UK territory

**Sub Scenario a): End of the TP – when goods are in the EU territory (e.g. in BE)**

- The movement can continue as a T1 procedure in NCTS.

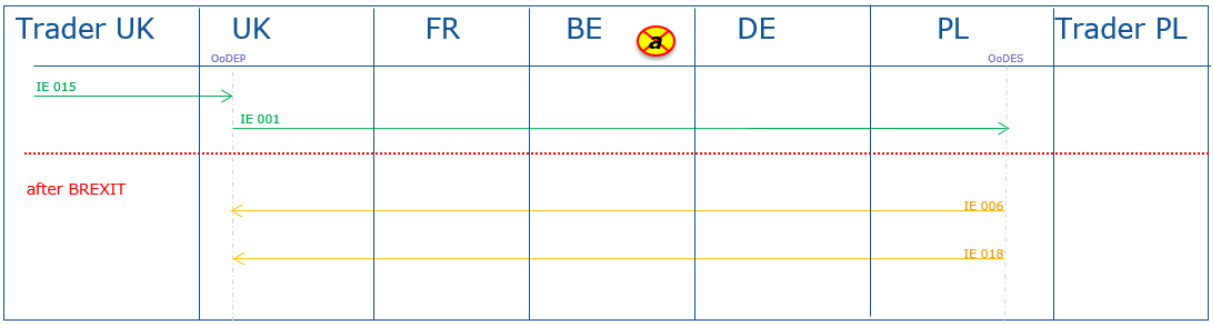


**Sub Scenario b): End of the TP – when goods are in the UK**

- The movement can continue as a T1 procedure in NCTS and under the UCC in accordance with Article 49(1) of the Withdrawal Agreement (no OoTRA, messages IE114, IE115 and IE118 are not exchanged).
- At the external EU border (Example UK/FR) an ENS has to be lodged.
- Alternatively, the economic operator may choose to continue the movement under the CTC and pass through an OoTRA on the EU side.
- This additional OoTRA would have to request the relevant data with the IE114 at the OoDep and fulfil all the regular duties of that CO role.

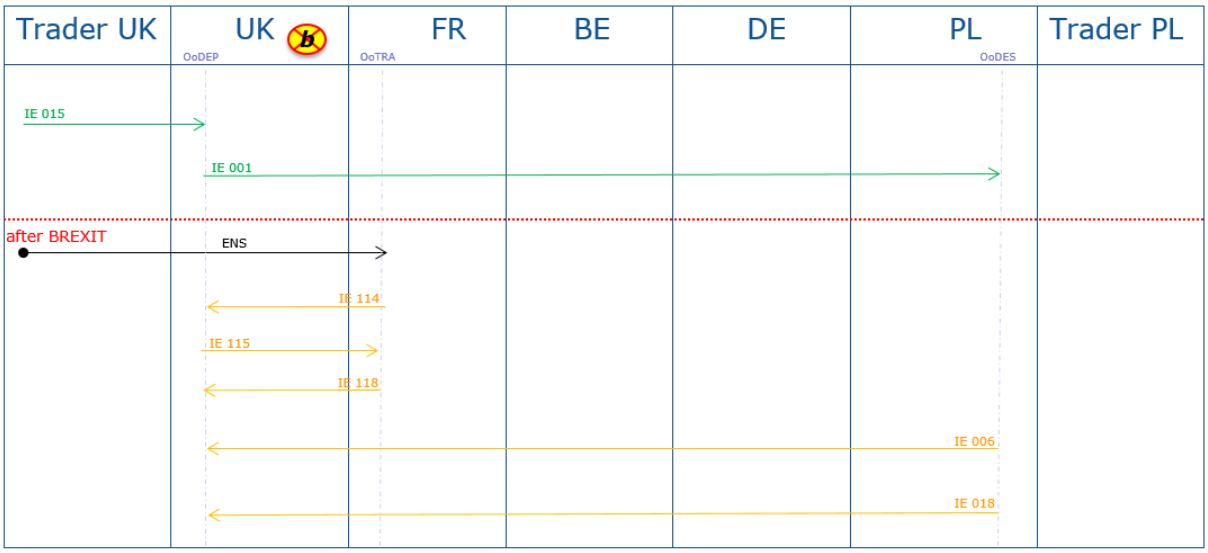


## 2. Common / External Union Transit Procedure (T1) – Non-Union goods from the UK via the EU + CTC to TR
## Common / Internal Union Transit Procedure (T2) – Union goods from the UK via the EU +CTC to TR

Departure UK

Destination TR

a) End of the TP when goods are in the EU territory
b) End of the TP when goods are in the UK territory
c) End of the TP when goods are in a CTC Country

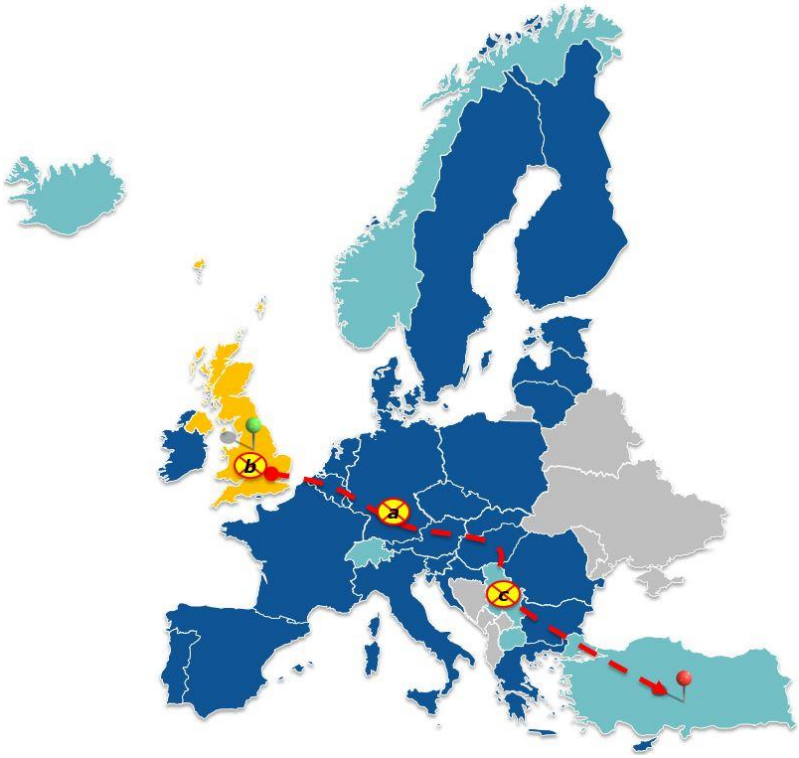

**Sub Scenario a): End of the TP – when goods are in the EU territory (e.g. in DE)**

- The movement can continue as a T1/T2 procedure in NCTS.

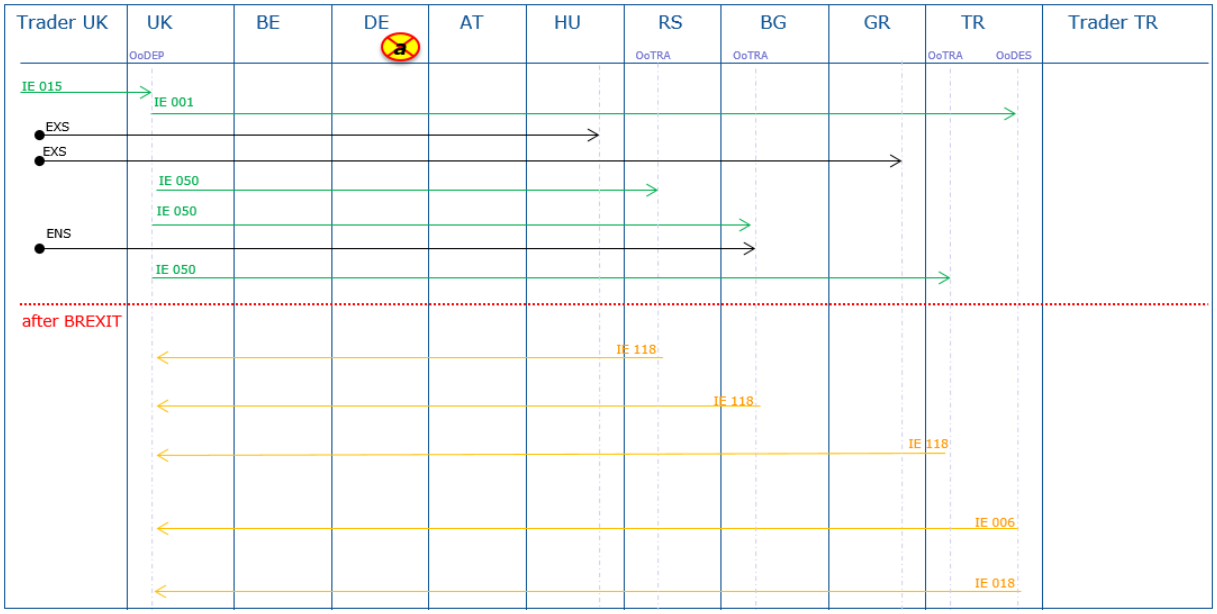


**Sub Scenario b): End of the TP – when goods are in the UK**

- The movement can continue as a T1/T2 procedure in NCTS and under the UCC in accordance with Article 49(1) of the Withdrawal Agreement (no OoTRA, messages IE114, IE115 and IE118 are not exchanged).
- At the external EU border (Example UK/BE) an ENS has to be lodged, if not already combined with the transit declaration.
- Alternatively, the economic operator may choose to continue the movement under the CTC and pass through an OoTRA on the EU side..
- This additional OoTRA would have to request the relevant data with the IE114 at the OoDep and fulfil all the regular duties of that CO role.

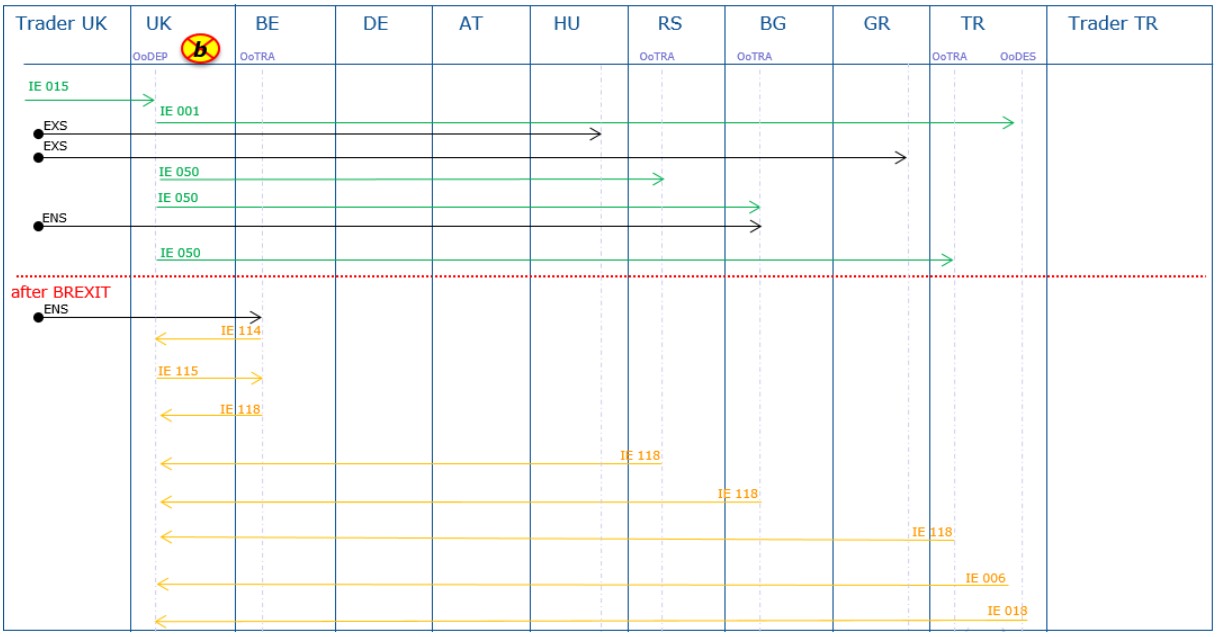

**Sub Scenario c): End of the TP – when goods are in a CTC country (e.g. in RS)**

- The movement can continue as a T1/T2 procedure in NCTS.

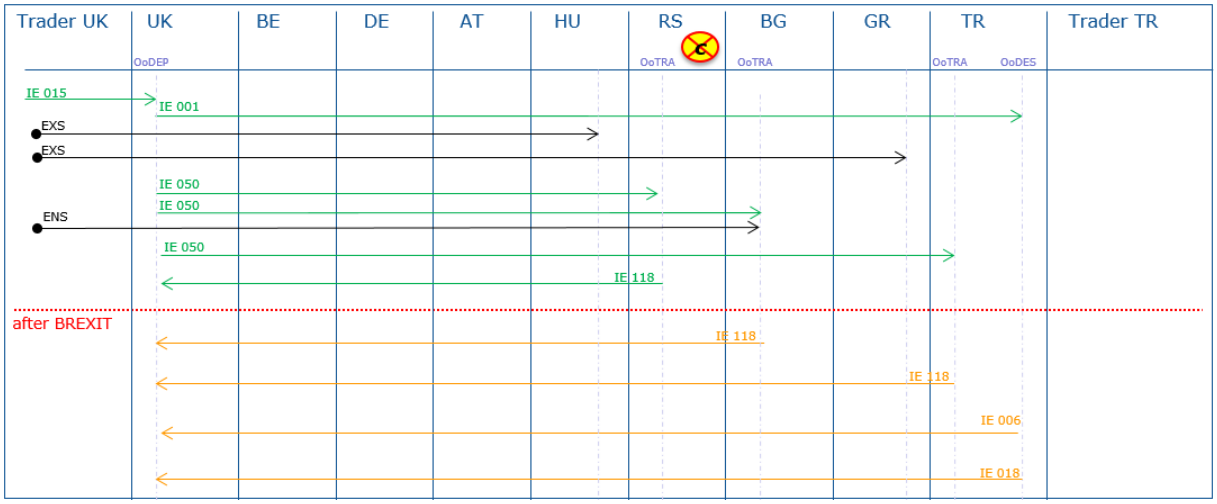

# IV. Scenarios – Crossing the UK

## 1. (Common) / External Union Transit Procedure (T1) - Non-Union goods from IE via the UK to FR

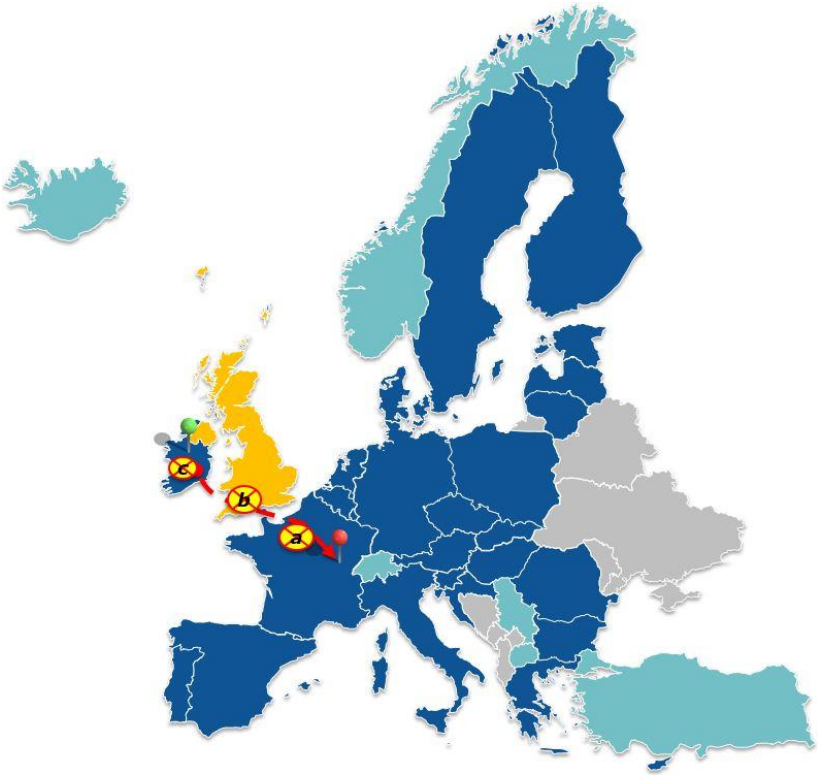

Departure IE

Destination FR

a) End of the TP when goods are in the EU territory
b) End of the TP when goods are in the UK territory
c) End of the TP when goods are in the IE territory

**Sub Scenario a): End of the TP – when goods are in the EU territory after crossing (e.g. in FR)**

- The movement can continue as a T1 procedure in NCTS.

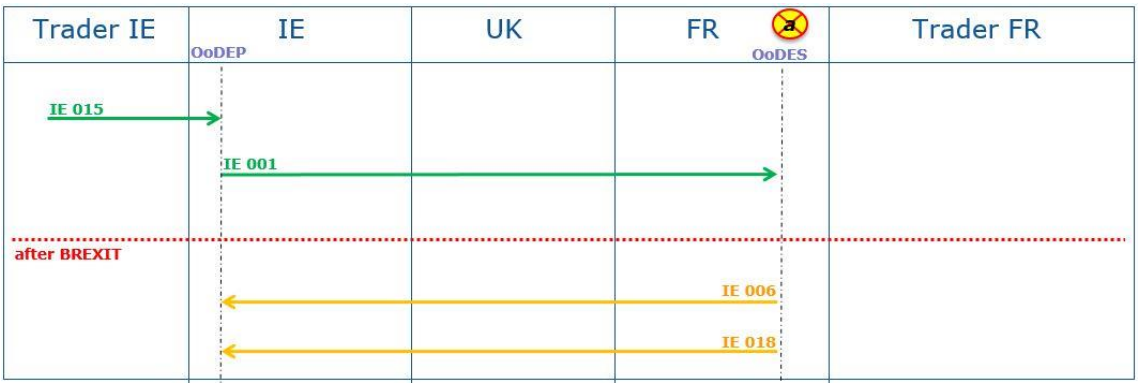


**Sub Scenario b): End of the TP – when goods are in the UK**

- The movement can continue as a T1 procedure in NCTS and under the UCC in accordance with Article 49(1) of the Withdrawal Agreement (no OoTRA, messages IE114, IE115 and IE118 are not exchanged).
- At the external EU border (Example UK/FR) an ENS has to be lodged.
- Alternatively, the economic operator may choose to continue the movement under the CTC and pass through an OoTRA on the EU side. .
- This additional OoTRA would have to request the relevant data with the IE114 at the OoDep and fulfil all the regular duties of that CO role.

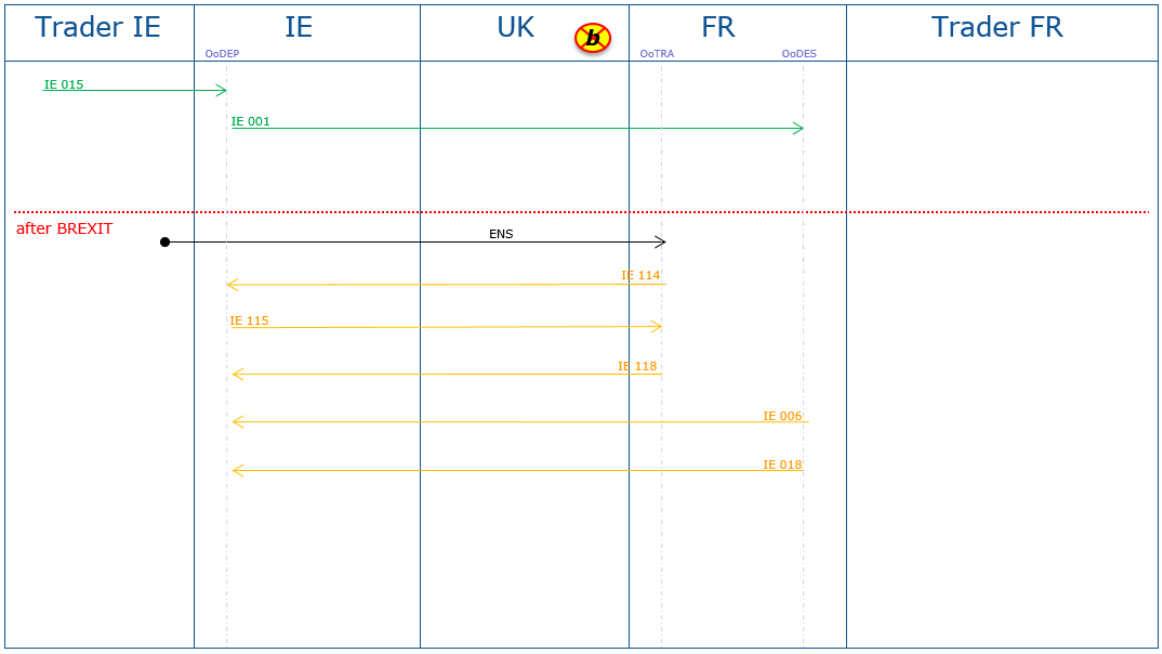


**Sub Scenario c): End of the TP – when goods are still in Ireland**

- The movement can continue as a T1 procedure in NCTS.
- At the EU border before leaving the EU (Example IE/UK), an EXS has to be lodged.
- At the EU border before entering the EU (Example UK/FR) an ENS has to be lodged.
- On the UK and EU side, an OoTRA has to be passed.
- These additional OoTRA have to request the relevant data with the IE114 at the OoDep and fulfil all the regular duties of that CO role.

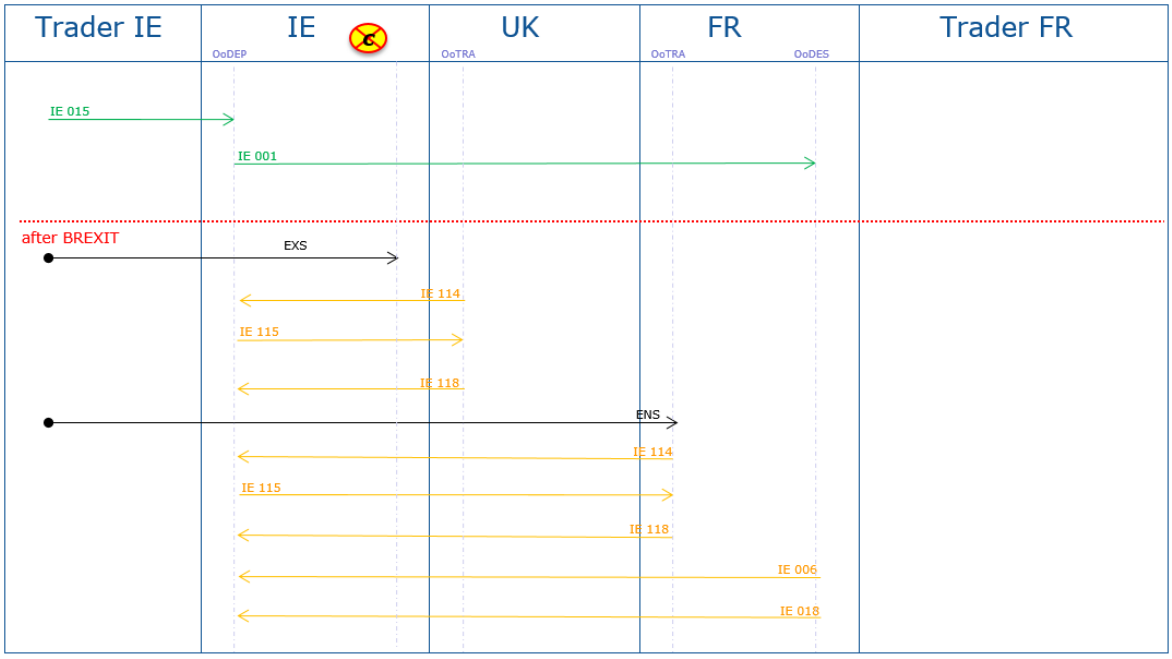

## 2. Common / External Union Transit Procedure (T1) - Non-Union goods from IT via CH-FR-UK to IE
## Common / Internal Union Transit Procedure (T2) – Union goods from IT via CH-FR-UK to IE

Departure IT

Destination IE

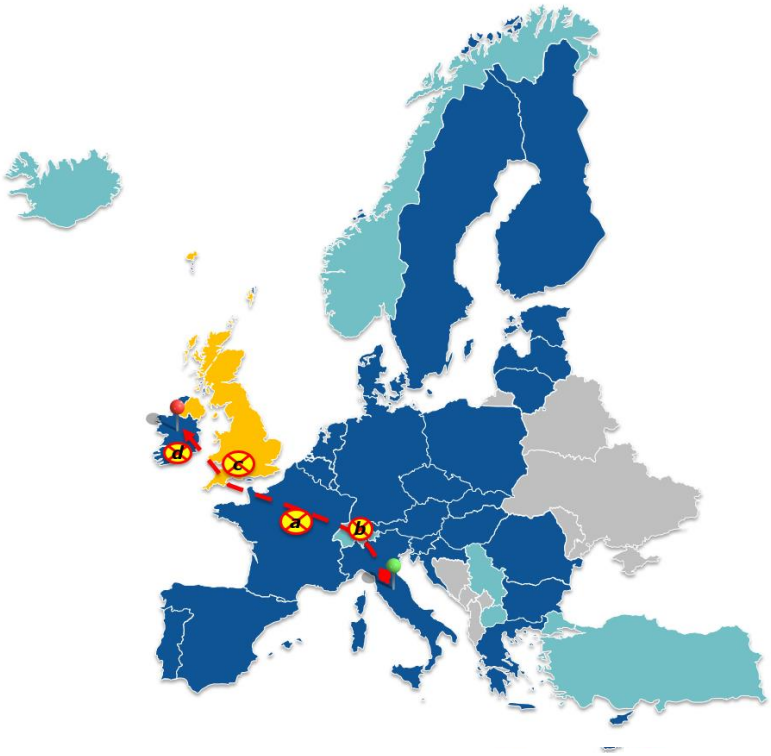

a) End of the TP when goods are in the EU territory
b) End of the TP when goods are in the CTC country
c) End of the TP when goods are in the UK territory
d) End of the TP when goods are in the IE territory

**Sub Scenario a): End of the TP – when goods are in the EU territory (Example FR)**

- The movement can continue as a T1/T2 procedure in NCTS.
- At the EU border before leaving the EU (Example FR/UK), an EXS has to be lodged.
- At the EU border before entering the EU (Example UK/IE) an ENS has to be lodged.
- In the UK and in IE an OoTRA has to be passed.
- These additional OoTRA have to request the relevant data with the IE114 at the OoDep and fulfil all the regular duties of that CO role.

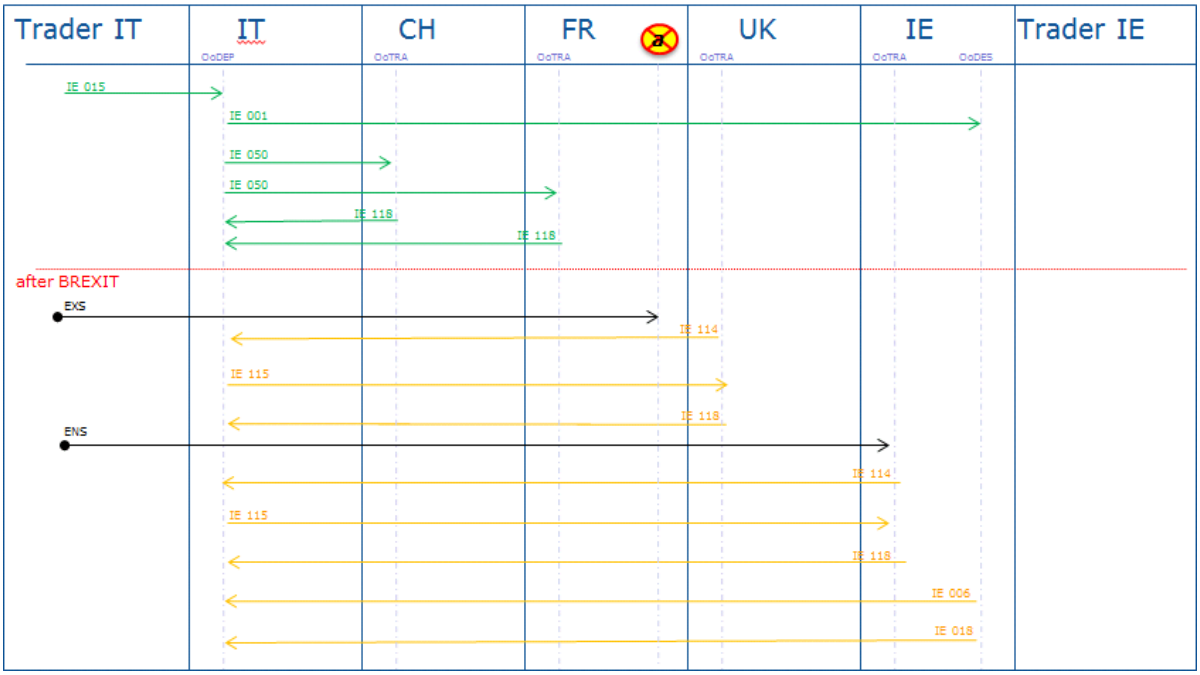

**Sub Scenario b): End of the TP – when goods are in a CTC Country (Example CH)**

- The movement can continue as a T1/T2 procedure in NCTS.
- At the EU border before leaving the EU (Example FR/UK), an EXS has to be lodged.
- At the EU border before entering the EU (Example UK/IE) an ENS has to be lodged.
- In the UK and in IE an OoTRA has to be passed.
- These additional OoTRA have to request the relevant data with the IE114 at the OoDep and fulfil all the regular duties of that CO role.

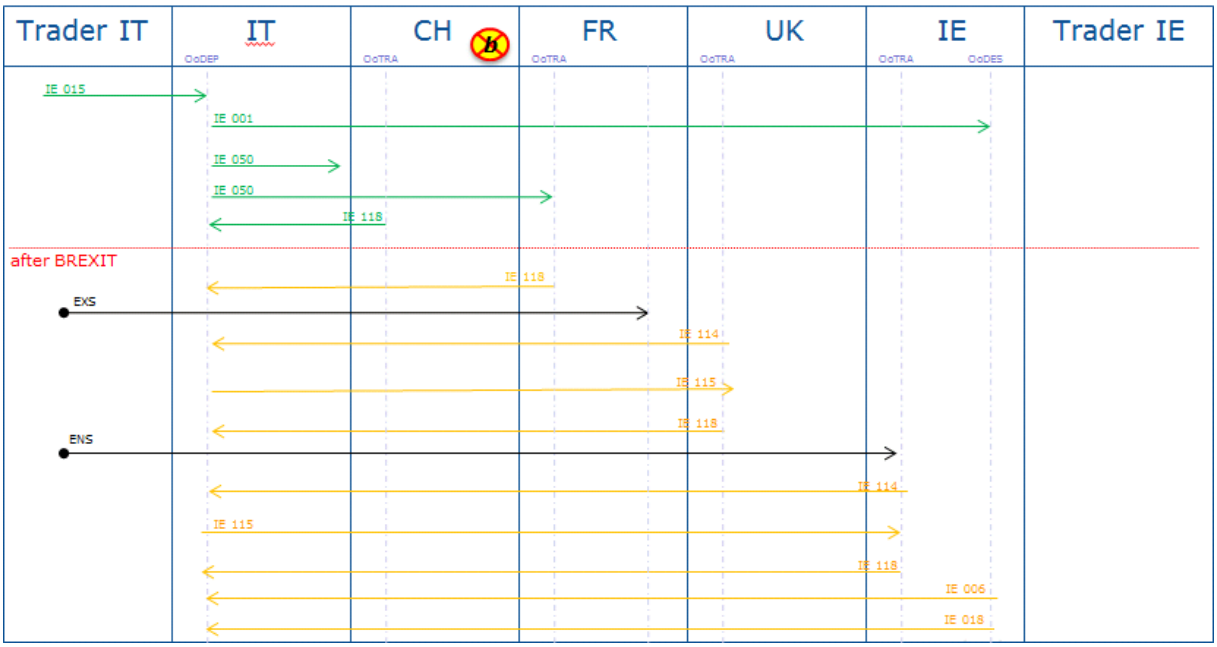


**Sub Scenario c): End of the TP – when goods are in the UK**

- The movement can continue as a T1/T2 procedure in NCTS and under the UCC in accordance with Article 49(1) of the Withdrawal Agreement (no OoTRA in IE, messages IE114, IE115 and IE118 are not exchanged).
- At the external EU border (Example UK/IE) an ENS has to be lodged.
- Alternatively, the economic operator may choose to continue the movement under the CTC and pass through an IE OoTRA.
- This additional OoTRA would have to request the relevant data with the IE114 at the OoDep and fulfil all the regular duties of that CO role.

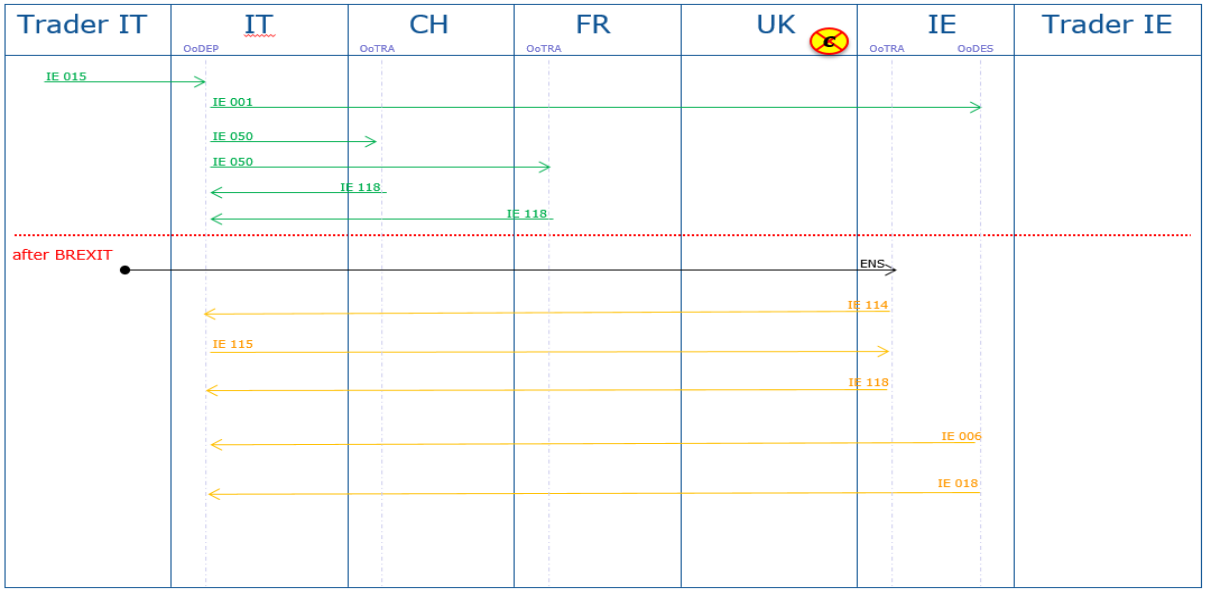

**Sub Scenario d): End of the TP – when goods are in Ireland**

- The movement can continue as a T1/T2 procedure in NCTS.

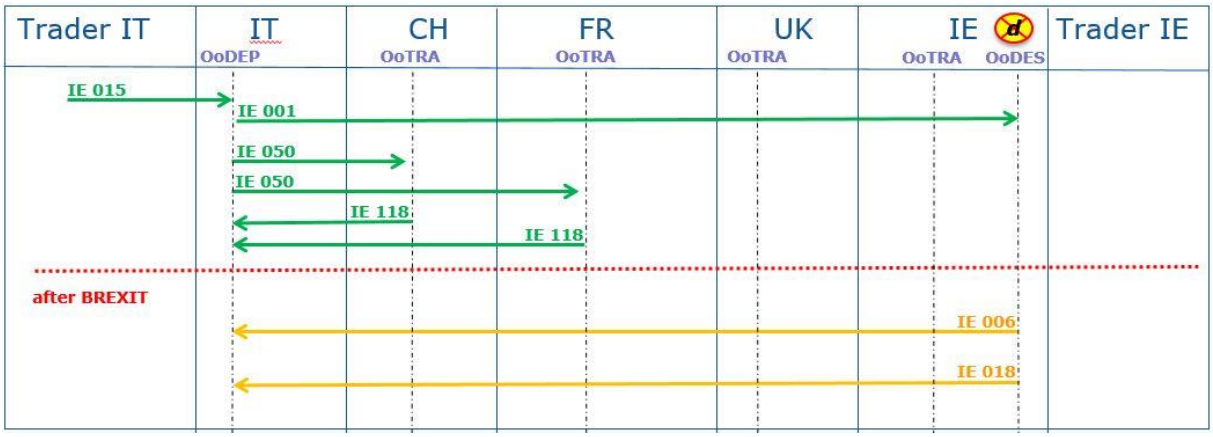

# V. Enquiry & Recovery procedure

When the UK has become a CTC country, both the enquiry and the recovery procedures can be handled as described in the system specifications and in the Transit manual.

# UK WITHDRAWAL BUSINESS EXPORT SCENARIOS

TAXUD.B1

EUROPEAN COMMISSION

Contents

I. General Information ..... 2

II. Scenarios ..... 3

1. Union goods exported from the EU via OoExt in the UK ..... 3
2. Union goods exported from the EU via the UK to OoExt in the EU ..... 4
3. Goods exported from the UK via OoExt in the EU ..... 7

# I. General Information

This document complements the guidance note on "Withdrawal of the United Kingdom and customs related matters relevant at the end of the transition period", and covers the main export business scenarios.

### Definition of the scenario

<u>As of the end of the transition period, 00:00 CET</u>

- As of the end of the transition period (00:00 CET), the UK will be disconnected from all EU IT systems, except for ongoing export procedures that have started before the end of the transition period and to which the UCC will continue to apply in accordance with Article 49(1) of the Withdrawal Agreement and as set out in Annex IV to the Withdrawal Agreement.
- At 00:00 CET on the day following the end of the transition period, the UK will accede to the Convention on a common transit procedure and to the Convention on the simplification of formalities in trade in goods, respectively.

**Abbreviations**

| | |
|---|---|
| ActOoExt | Actual Office of Exit |
| CTC | Convention on a common transit procedure |
| DeclOoExt | Declared Office of Exit |
| ECS | Export Control System |
| EXS | Exit Summary Declaration (pre-departure) |
| ENS | Entry Summary Declaration (pre-arrival) |
| OoExp | Office of Export |
| OoExt | Office of Exit |
| TP | Transition period |

# II. Scenarios

## 1. Union goods exported from the EU via OoExt in the UK

Export PL

Exit UK

a) End of the TP when goods are in the EU territory
b) End of the TP when goods are in the UK territory

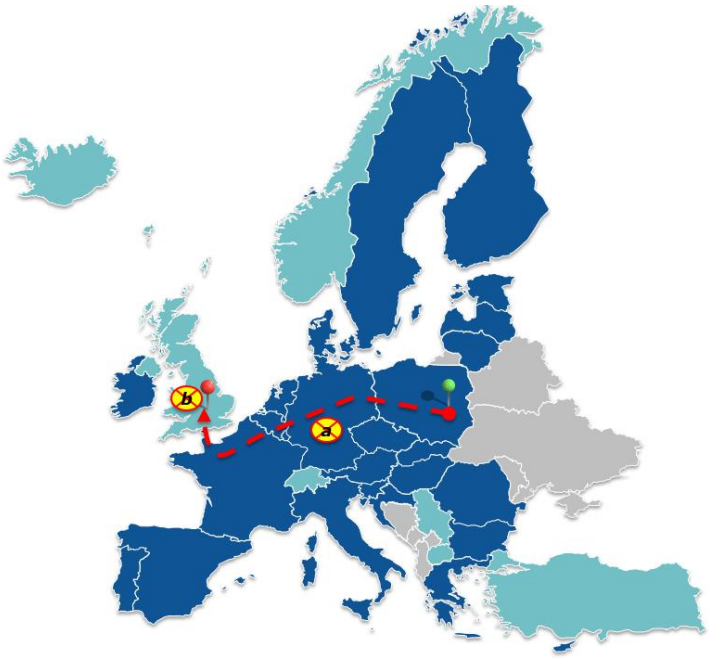

**Sub Scenario a): End of the TP – when goods are in the EU territory**

- Presentation of the goods should be done at an ActOoExt within the customs territory of the Union (diversion).
- ActOoExt confirms the physical exit of the goods, then the goods leave the EU.

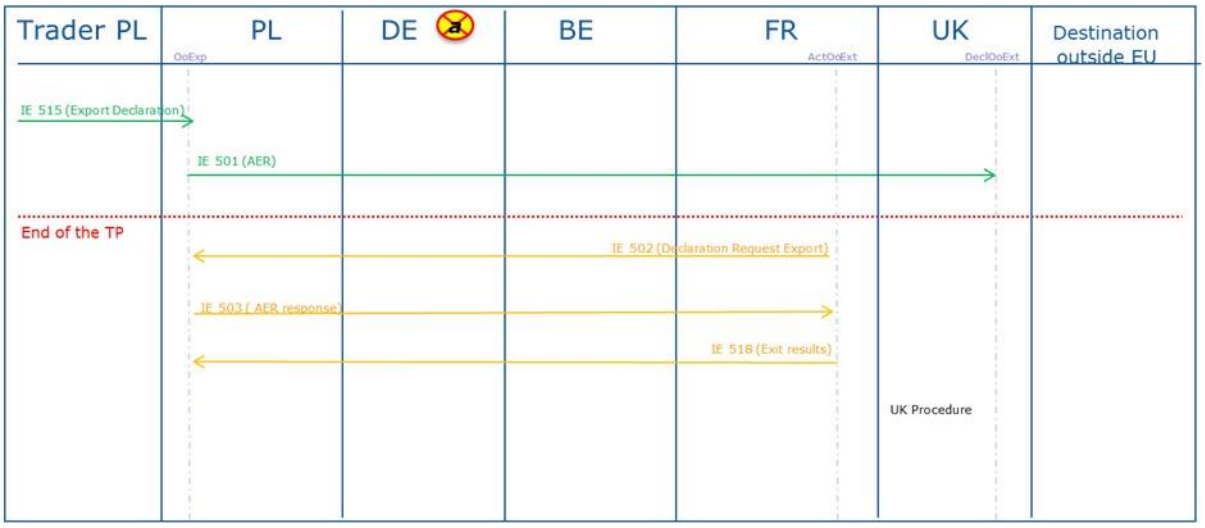


**Note:** As the UK becomes a Contracting Party to the CTC as of the end of the TP, as of that date the goods may be placed under a transit procedure, preferably at an inland customs office in the EU (export followed by transit). That office would then take over the function of the ActOoExt.

**Sub Scenario b): End of the TP – when goods are in the UK**

- The procedure will be ended and discharged under the UCC in accordance with Article 49(1) of the Withdrawal Agreement.
- The UK COoExt will send the respective message via ECS to the OoExp confirming the physical exit of the goods.
- The OoExp closes the export movement in ECS.

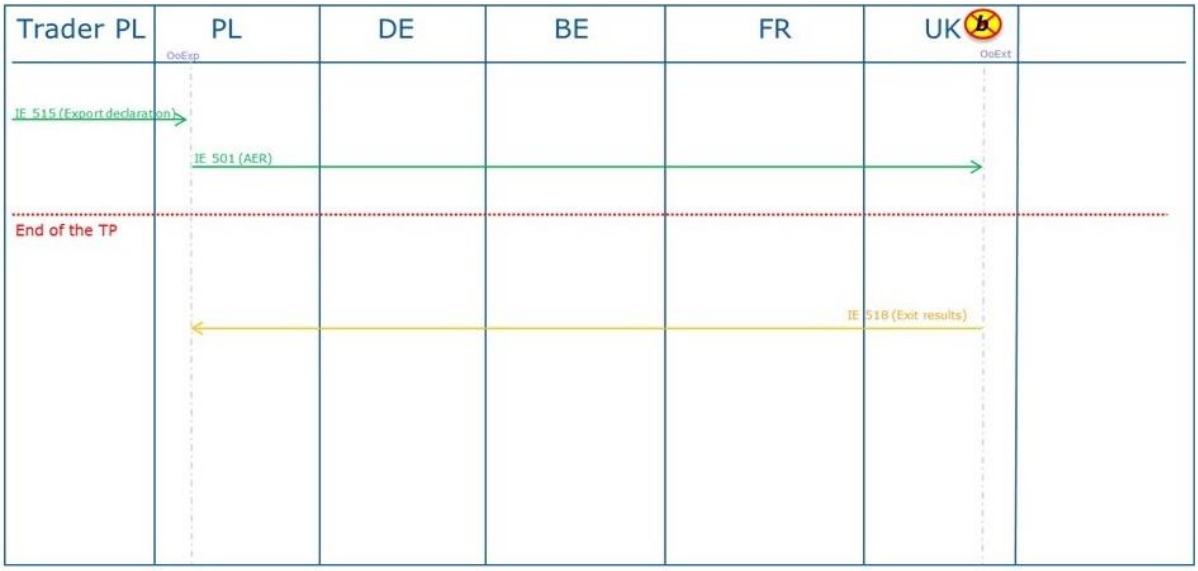


**Note:** Where the UK COoExt does not send the respective message via ECS within the one-month period as of the end of the transition period as set out in Annex IV to the Withdrawal Agreement, the COoExp shall initiate the closure of the export movement based on an alternative proof and in line with Article 335 UCC IA.

## 2. Union goods exported from the EU via the UK to OoExt in the EU

Export IE

Exit NL

a) End of the TP when goods are still in the EU territory
b) End of the TP when goods are in the UK territory
c) End of the TP after goods have re-entered the EU territory

**Sub Scenario a): End of the TP – when goods are still in the EU territory**

- Presentation of the goods should be done at an ActOoExt within the customs territory of the Union (diversion)
- ActOoExt confirms the physical exit of the goods, then the goods leave the EU for crossing the UK.
- When re-entering the EU, at the customs office of first entry in the EU, an ENS shall be lodged.
- To reach the point of exit from where the goods will leave the EU customs territory, the goods have to be placed under an external transit procedure or any other special procedure allowing for the movement of non-Union goods, or have to move in temporary storage.
- At the customs office competent for the point of exit, a re-export notification, a re-export declaration or an EXS should be lodged, unless the pre-departure declaration has already been lodged.

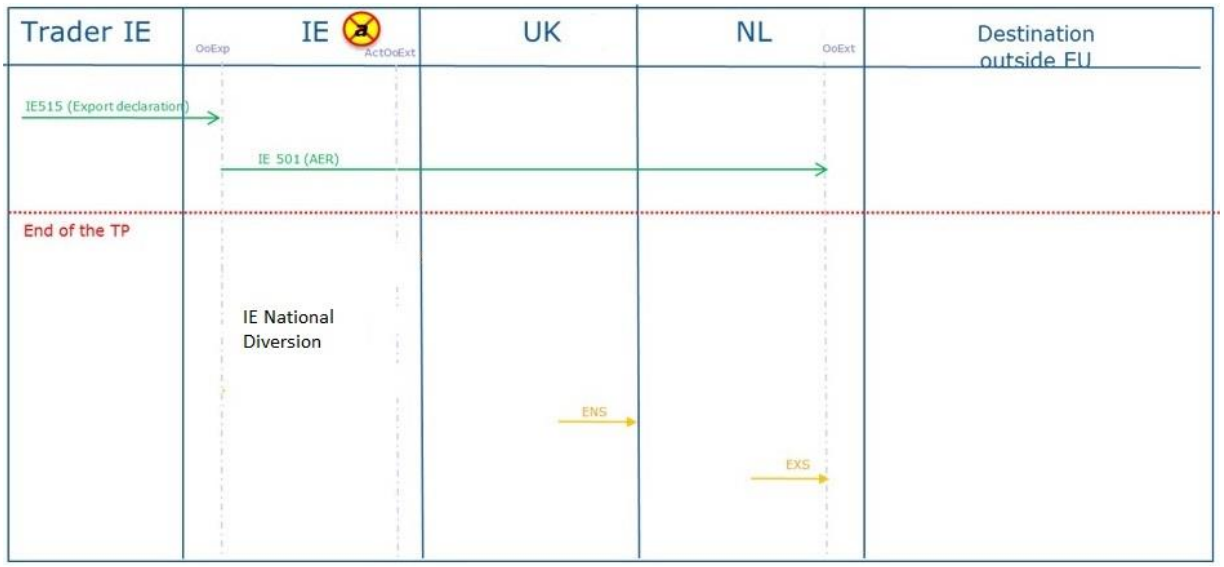


**Note:** As the UK becomes a Contracting Party to the CTC as of the end of the TP, as of that date the goods may be placed under a transit procedure in the EU territory (export followed by transit) and move under transit via the UK to the point of exit in the EU from where they will leave the EU customs territory.

**Sub Scenario b): End of the TP – when goods are in the UK territory**

- The goods will continue their movement under the UCC export procedure to the OoExt in the EU in accordance with Article 49(1) of the Withdrawal Agreement.
- The OoExt in the EU sends the respective message in ECS to the OoExp.

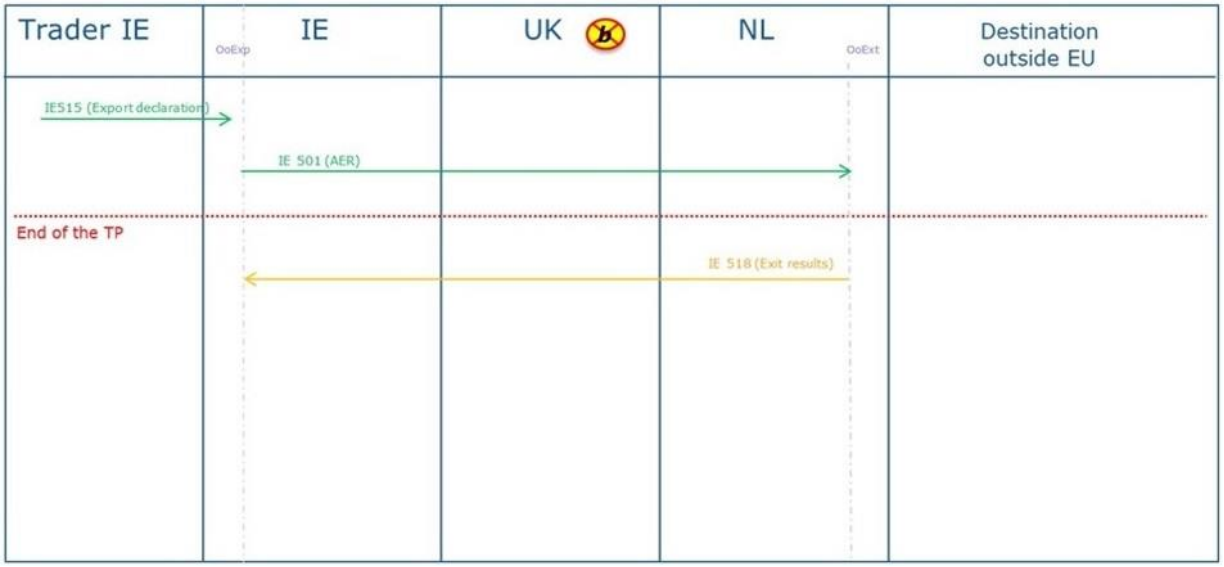


**Sub Scenario c): End of the TP – after goods have re-entered the EU territory**

- The NL OoExt will send the respective message in ECS to the OoExp.

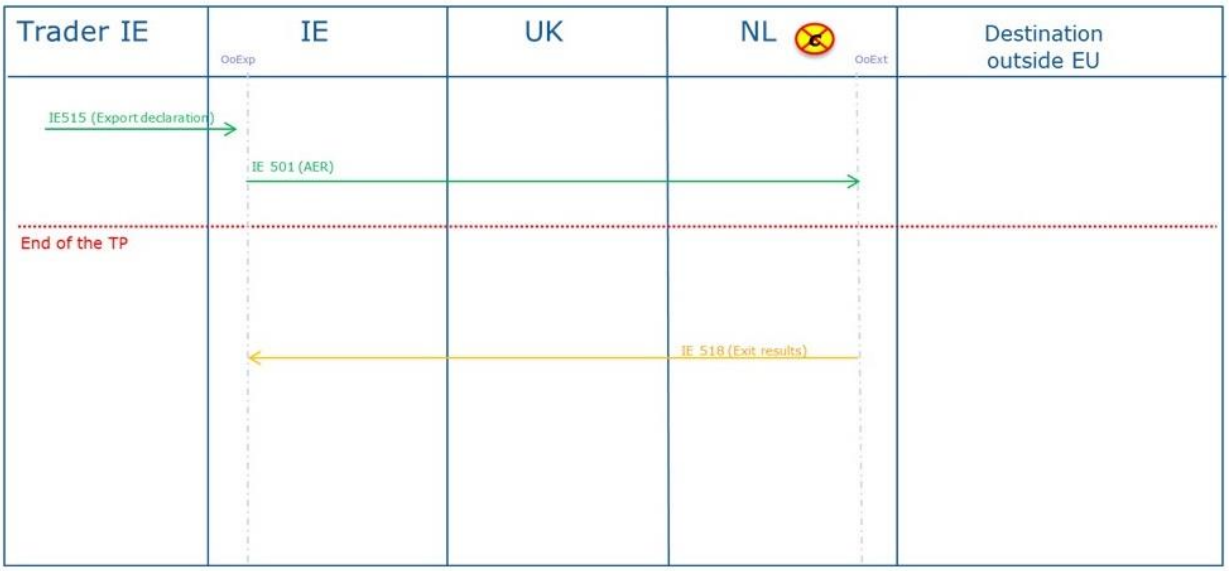

## 3. Goods exported from the UK via OoExt in the EU

Export UK

Exit DE

a) End of the TP when goods are still in the UK territory

b) End of the TP when goods are in the EU territory

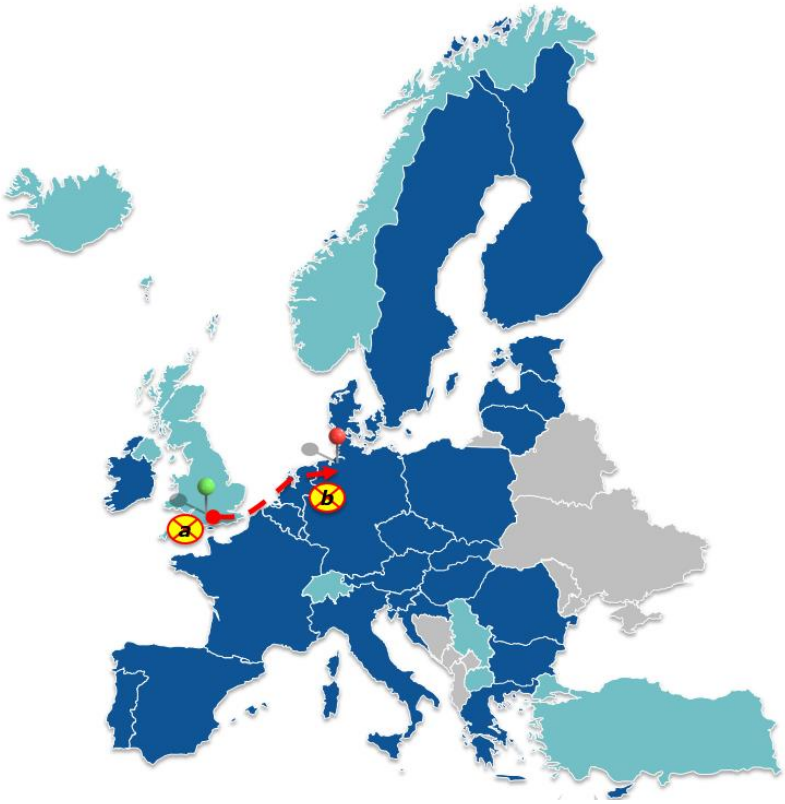

**Sub Scenario a): UK withdrawal – when goods are in the UK territory**

- In accordance with Article 49(1) of the Withdrawal Agreement, the goods will continue their movement under the UCC export procedure to the OoExt in the EU, from where they leave the customs territory of the Union.
- The OoExt in the EU sends the respective message in ECS to the OoExp in the UK.

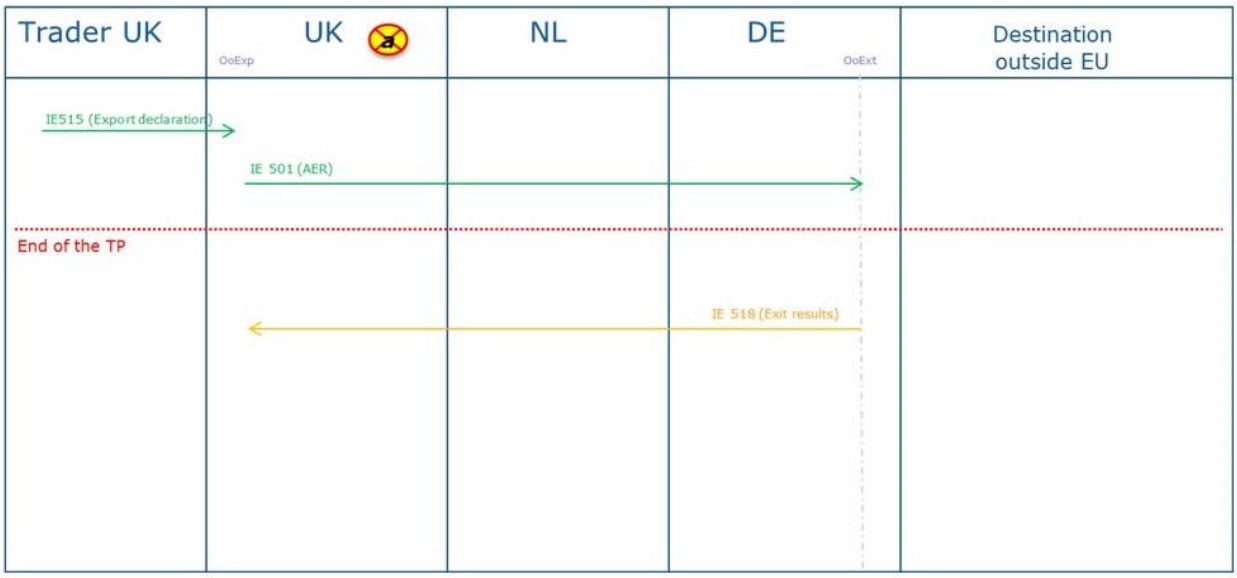


**Note:** Where the EU COoExt does not send the respective message via ECS within the one-month period as of the end of the transition period as set out in Annex IV to the Withdrawal Agreement, the economic operator should initiate the closure of the export movement in the UK COoExp based on an alternative proof issued by the EU COoExt.

**Sub Scenario b): End of the TP – when goods are in the EU territory**

- The goods will continue moving to the OoExt, from where they leave the customs territory of the Union.
- The OoExt in the EU sends the respective message in ECS to the UK OoExp.

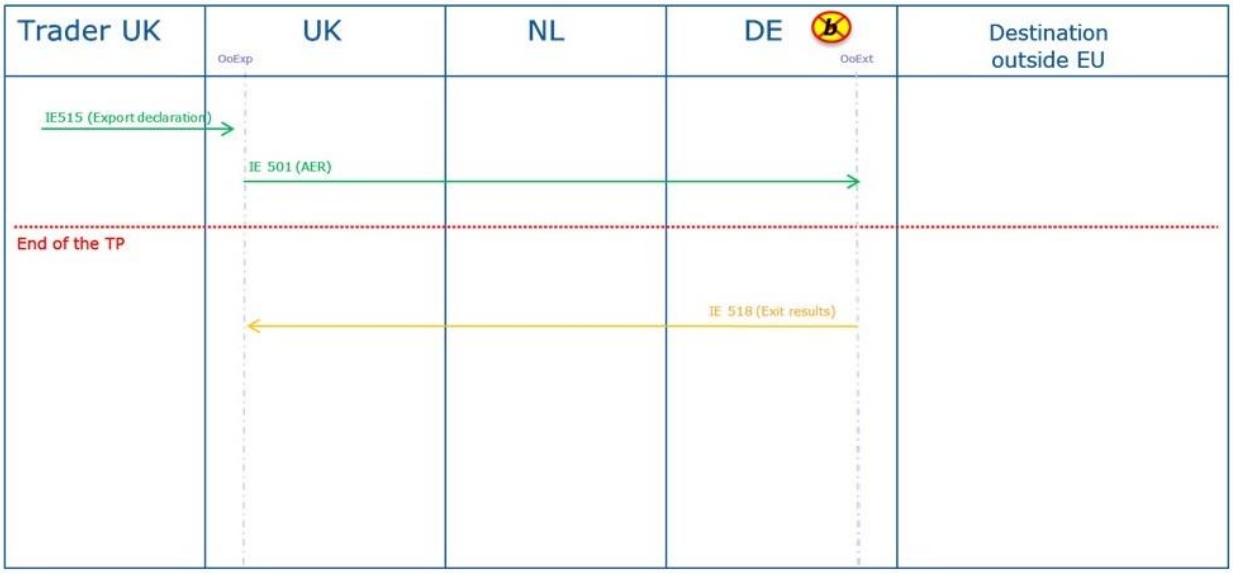

Commissione europea

# «LISTA DI CONTROLLO SULLA PREPARAZIONE ALLA BREXIT» PER LE IMPRESE CHE INTRATTENGONO RELAZIONI COMMERCIALI CON IL REGNO UNITO

Agosto 2020

## OCCORRE ARRIVARE PRONTI AL 1º GENNAIO 2021

La scelta del Regno Unito di cessare di partecipare al mercato unico e all'unione doganale dell'Unione europea (UE) e di mettere fine alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi con l'UE dal 31 dicembre 2020 comporterà notevoli cambiamenti nelle relazioni tra l'UE e il Regno Unito per le imprese di entrambe le parti.

**Tali cambiamenti sono inevitabili, indipendentemente dall'esito dei negoziati in corso tra l'UE e il Regno Unito**, e rischiano di aggravare la pressione che le imprese già subiscono a causa della pandemia di COVID-19.

La presente lista di controllo mira ad aiutare le imprese dell'UE che operano nel Regno Unito e/o le imprese del Regno Unito che operano nell'UE a verificare attentamente il proprio stato di preparazione per il 1º gennaio 2021.

Essa fornisce una panoramica dei principali settori che saranno in ogni caso interessati dai cambiamenti dal 1º gennaio 2021, a prescindere dal fatto che sia raggiunto un accordo su un futuro partenariato economico e per la sicurezza. Tratta le problematiche più comuni e non va considerata esaustiva.

Ulteriori orientamenti sono reperibili nella comunicazione della Commissione «Prepararsi alla svolta» ([1]) e negli «Avvisi sui preparativi» ai portatori di interessi dei singoli settori, pubblicati dai servizi della Commissione e disponibili all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it#readiness-notices

È essenziale che tutte le imprese si preparino a questi cambiamenti profondi e di vasta portata, adottando tutte le decisioni necessarie e completando tutte le procedure amministrative richieste entro il 31 dicembre 2020.

([1]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Prepararsi alla svolta — Comunicazione sulla necessità di arrivare pronti alla fine del periodo di transizione tra l'Unione europea e il Regno Unito», COM(2020) 324 final del 9 luglio 2020, https://ec.europa.eu/info/publications/getting-ready-changes-communication-readiness-end-transition-period-between-european-union-and-united-kingdom_it

## SCAMBI DI MERCI [2]

### Obblighi degli importatori/esportatori

Il diritto dell'UE attribuisce alle imprese responsabilità diverse a seconda della posizione che occupano nella catena di approvvigionamento (fabbricanti, importatori, distributori all'ingrosso ecc.).

Dal 1º gennaio 2021 le imprese dell'UE che attualmente acquistano merci dal Regno Unito e le immettono sul mercato dell'UE diventeranno importatori mentre quelle che attualmente distribuiscono prodotti nel Regno Unito diventeranno esportatori. Questo significa che dovranno ottemperare a un nuovo insieme di obblighi imposti dalle norme applicabili dell'Unione.

- Sono a conoscenza degli obblighi imposti agli esportatori/importatori dalle norme applicabili dell'Unione, in particolare se finora ho maturato poca o nessuna esperienza negli scambi con i paesi terzi?

### Formalità, verifiche e controlli doganali sulle merci

Dal 1º gennaio 2021 le norme doganali imposte dal diritto dell'UE si applicheranno a tutte le merci che entreranno nel territorio doganale dell'UE dal Regno Unito o che lasceranno detto territorio doganale dirette nel Regno Unito. Anche se tra l'UE e il Regno Unito sarà istituita un'ambiziosa zona di libero scambio che preveda tariffe pari a zero, nessun contingente per le merci e la cooperazione doganale e normativa, tutti i prodotti scambiati tra l'UE e il Regno Unito saranno soggetti a tutte le verifiche e a tutti i controlli di conformità alla normativa applicabili alle importazioni ai fini della sicurezza e della salute e ad altri fini di ordine pubblico.

- Conosco le formalità doganali dell'UE che si applicheranno dopo la Brexit, in particolare se finora ho maturato poca o nessuna esperienza negli scambi con i paesi terzi?
- Le mie catene di approvvigionamento sono pronte per i tempi più lunghi derivanti da queste formalità e procedure aggiuntive?

### Regole di origine

Dal 1º gennaio 2021, affinché le merci oggetto di scambio abbiano diritto a un trattamento preferenziale nell'ambito di un eventuale accordo futuro tra l'UE e il Regno Unito, le imprese dovranno dimostrarne il carattere originario. Le merci che non soddisfano i requisiti di origine saranno soggette a dazi doganali anche in presenza di un accordo commerciale tra l'UE e il Regno Unito che preveda tariffe pari a zero e nessun contingente. La nuova situazione inciderà anche sugli scambi tra l'UE e i suoi partner preferenziali, in quanto il contenuto originario del Regno Unito (in termini di materiali e di operazioni di trasformazione) diventerà, nell'ambito dei regimi preferenziali dell'Unione, «non originario».

- Conosco le procedure e i documenti pertinenti per dimostrare il carattere originario delle merci?
- Ho adattato di conseguenza le mie dichiarazioni del fornitore, comprese quelle a lungo termine?

### IVA e accise

Dal 1º gennaio 2021 cambieranno le norme in materia di pagamento e rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). La questione riguarda sia le merci che i servizi. Le accise saranno inoltre esigibili sui prodotti ad esse soggetti (bevande alcoliche, prodotti del tabacco ecc.) al momento della loro importazione dal Regno Unito nel territorio IVA dell'Unione europea.

- Conosco le procedure IVA pertinenti?
- Nell'organizzazione delle mie catene di approvvigionamento ho tenuto conto dei tempi più lunghi derivanti da queste formalità e procedure aggiuntive?

---

[2] I cambiamenti descritti in questa sezione non si applicano agli scambi tra l'UE e l'Irlanda del Nord, in cui dalla fine del periodo di transizione, oltre all'eventuale accordo su un futuro partenariato, si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, che costituisce parte integrante dell'accordo di recesso, subordinatamente all'approvazione, quattro anni dopo la fine del periodo di transizione, del proseguimento dell'applicazione del protocollo da parte dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord.

### Certificati, autorizzazioni, marcatura o etichettatura

Dal 1º gennaio 2021 le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dalle autorità del Regno Unito non saranno più valide per l'immissione di prodotti sul mercato dell'Unione. Questo significa, ad esempio, che un'automobile con un'omologazione rilasciata dal Regno Unito non potrà più essere venduta nel mercato unico.

Qualora il diritto dell'UE richieda la certificazione da parte di un organismo notificato dell'UE, come avviene per alcuni dispositivi medici, macchine o prodotti da costruzione, non sarà più consentita la vendita all'interno del mercato unico di prodotti certificati dagli organismi con sede nel Regno Unito.

Analogamente non sarà più conforme ai requisiti dell'Unione in materia di etichettatura la marcatura o l'etichettatura delle merci immesse sul mercato dell'Unione effettuata da organismi o persone stabiliti nel Regno Unito.

- Ho provveduto a trasferire presso un organismo o un'autorità con sede nell'UE-27 i certificati e le autorizzazioni rilasciati da un organismo o un'autorità con sede nel Regno Unito, oppure a richiederne di nuovi?
- Mi sono assicurato che i prodotti immessi sul mercato dell'UE siano etichettati e marcati correttamente?

### Sostanze chimiche

Dal 1º gennaio 2021 le norme dell'UE in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) non si applicheranno più nel Regno Unito. Le registrazioni di cui sono titolari fabbricanti e produttori stabiliti nel Regno Unito non saranno più valide nell'UE.

- Ho provveduto a che le mie sostanze siano registrate presso un fabbricante o un importatore nell'UE o ho designato una persona nell'UE legalmente responsabile di tale importazione come dichiarante ufficiale della sostanza?
- In quanto utilizzatore a valle, ho verificato se le sostanze che utilizzo sono registrate correttamente?

## PRESTAZIONE DI SERVIZI

Dal 1º gennaio 2021 le autorizzazioni rilasciate dalle autorità del Regno Unito in base alla disciplina del mercato unico dell'UE non saranno più valide nell'Unione. Ciò ha particolare rilevanza per i settori dei servizi finanziari, dei trasporti, dei media audiovisivi e dei servizi energetici.

Per accedere al mercato dell'Unione i prestatori di servizi e i professionisti del Regno Unito ivi stabiliti dovranno dimostrare il rispetto di tutte le norme, procedure e/o autorizzazioni cui è subordinata la prestazione di servizi nell'UE da parte di cittadini stranieri e/o società stabilite al di fuori dell'UE. Tali requisiti sono spesso fissati nelle discipline nazionali. I prestatori di servizi e i professionisti dell'UE stabiliti nell'Unione e che operano nel Regno Unito dovranno dimostrare il rispetto di tutte le pertinenti norme del Regno Unito.

- Ho valutato la necessità/possibilità di continuare a usufruire di servizi prestati da soggetti stabiliti nel Regno Unito?
- La mia impresa si avvale di licenze o autorizzazioni rilasciate da autorità del Regno Unito? Ho provveduto a richiedere licenze o autorizzazioni analoghe nell'UE-27 oppure a trasferire tali licenze o autorizzazioni rilasciate nel Regno Unito presso un'autorità dell'UE-27?
- In qualità di cliente/acquirente, ho verificato se il mio prestatore è in possesso della licenza o dell'autorizzazione necessaria per prestare servizi nell'UE?

## Servizi finanziari

Dal 1º gennaio 2021 cesseranno di applicarsi le autorizzazioni a prestare servizi in tutta l'UE a partire dal Regno Unito. La prestazione di servizi finanziari dal Regno Unito nell'UE sarà condizionata al rispetto delle norme applicabili ai paesi terzi in vigore nello Stato membro interessato.

- Ho valutato la necessità/possibilità di continuare ad affidarmi a prestatori di servizi finanziari del Regno Unito?
- Se opero nel Regno Unito, conosco le norme di tale paese relative alla prestazione di servizi finanziari?

## Trasporto aereo

Dal 1º gennaio 2021 i vettori aerei titolari di licenze d'esercizio rilasciate dall'autorità del Regno Unito competente al rilascio di licenze per il trasporto aereo commerciale di passeggeri, posta e/o merci non potranno più prestare servizi di trasporto aereo all'interno dell'Unione europea. I vettori aerei e i titolari di certificati di sicurezza aerea dell'UE dovranno garantire e mantenere la conformità ai requisiti dell'UE, compresi i requisiti applicabili alle compagnie aeree per quanto concerne il principale centro di attività, la partecipazione maggioritaria e il controllo unionali, nonché all'*acquis* dell'UE in materia di sicurezza aerea.

- Conosco tutti i pertinenti requisiti di certificazione e li rispetto?

## Trasportatori su strada

Dal 1º gennaio 2021 i trasportatori su strada stabiliti nel Regno Unito non saranno più titolari di una licenza comunitaria. Essi pertanto non beneficeranno più dei diritti di accesso automatici al mercato unico che tale licenza comporta, in particolare il diritto dei trasportatori dell'UE di effettuare viaggi e trasportare merci in tutta l'UE.

Gli operatori dei trasporti e della logistica saranno interessati da cambiamenti nelle formalità necessarie per l'attraversamento della frontiera tra il Regno Unito e l'UE ([3]). Le formalità di frontiera riguarderanno anche autisti, passeggeri e lavoratori transfrontalieri. Vi rientrano le verifiche di frontiera sulle persone, che comportano il controllo dei requisiti di ingresso e soggiorno, la timbratura del passaporto e, se del caso, il rispetto dell'obbligo del visto.

- Conosco tutti i pertinenti requisiti di certificazione e li rispetto?
- Nell'organizzazione delle mie catene di approvvigionamento ho tenuto conto dei tempi più lunghi derivanti da tali ulteriori verifiche e formalità di frontiera?

## Qualifiche professionali

Dal 1º gennaio 2021 al Regno Unito non si applicheranno più le norme dell'UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. I cittadini del Regno Unito, indipendentemente dal luogo in cui avranno conseguito le qualifiche, e i cittadini dell'UE con qualifiche acquisite nel Regno Unito dovranno chiederne il riconoscimento formale nello Stato membro d'interesse in base alle norme ivi vigenti per il riconoscimento delle qualifiche di paesi terzi. In molti casi tale processo di riconoscimento risulta maggiormente oneroso.

- Ho ottenuto il riconoscimento reciproco delle mie qualifiche professionali conseguite nel Regno Unito? Ha ottenuto questo stesso riconoscimento il personale che impiego?

([3]) Ad eccezione dell'Irlanda del Nord che, in conformità del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, resterà allineata a una serie limitata di norme dell'Unione in modo che si evitino verifiche e controlli doganali nell'isola d'Irlanda.

## ENERGIA

Dal 1º gennaio 2021, anche se sarà ovviamente possibile continuare a utilizzare gli interconnettori dell'elettricità e del gas, il Regno Unito non parteciperà più alle piattaforme specifiche dell'Unione. Soluzioni alternative sostituiranno gli scambi di energia elettrica sugli interconnettori con la Gran Bretagna ([4]). Tali soluzioni dovrebbero consentire il proseguimento degli scambi di energia elettrica, anche se non con lo stesso livello di efficienza con cui avvengono oggi all'interno del mercato unico.

Ho verificato se usufruisco degli scambi sugli interconnettori di energia elettrica con la Gran Bretagna e ho adottato le misure necessarie per adeguarmi al nuovo contesto normativo?

## DIRITTO SOCIETARIO E DIRITTO CIVILE

### Società registrate nel Regno Unito

Dal 1º gennaio 2021 le società registrate nel Regno Unito saranno società di un paese terzo e non saranno più riconosciute automaticamente. Il loro riconoscimento diventerà soggetto alla legislazione nazionale applicabile alle società di paesi terzi. Le succursali negli Stati membri dell'UE delle società registrate nel Regno Unito saranno succursali di società di paesi terzi. Le controllate di società del Regno Unito nell'Unione sono, in linea di principio, società dell'UE e continueranno a essere disciplinate da tutta la pertinente legislazione unionale e nazionale.

Nel caso in cui la mia impresa sia registrata nel Regno Unito, ho verificato se, a norma della legislazione nazionale, avere l'amministrazione centrale o il principale centro di attività nell'UE sia sufficiente a mantenere lo status di società dell'UE?

### Contratti — Clausole di scelta del foro

Dal 1º gennaio 2021 non si applicheranno più le norme dell'Unione che facilitano il riconoscimento e l'esecuzione transfrontalieri delle sentenze nell'UE e nel Regno Unito durante il periodo di transizione ([5]). Rispetto alla situazione attuale, le sentenze pronunciate da un giudice del Regno Unito potrebbero non essere più eseguibili così rapidamente nell'Unione europea.

Ho riesaminato nei miei contratti commerciali la scelta del foro competente nel Regno Unito?

## ALTRI ASPETTI: DATI, DIRITTI DIGITALI E DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

### Marchi, disegni e modelli, indicazioni geografiche, privative per ritrovati vegetali

Dal 1º gennaio 2021, mentre in virtù dell'accordo di recesso sarà mantenuta la tutela dei diritti di proprietà intellettuale dell'UE a carattere unitario esistenti (marchi dell'UE, disegni e modelli comunitari, privative comunitarie per ritrovati vegetali e indicazioni geografiche), i nuovi diritti unitari dell'UE avranno portata territoriale ridotta, dal momento che non avranno più efficacia nel Regno Unito ([6]).

Ho adottato le misure necessarie per garantire il mantenimento della tutela dei miei diritti di proprietà intellettuale nel Regno Unito?

([4]) Ciò non si applica agli interconnettori elettrici tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda, dato che, a norma dell'articolo 9 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord continuerà a partecipare al mercato unico integrato dell'energia elettrica in tutta l'isola d'Irlanda.

([5]) Va inoltre osservato che, dal 1º gennaio 2021, la piattaforma dell'UE per la risoluzione delle controversie online (ODR) non sarà più disponibile per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra consumatori residenti nell'Unione europea e professionisti stabiliti nel Regno Unito.

([6]) I diritti unitari esistenti sono salvaguardati nel Regno Unito a norma degli articoli 54 e 57 dell'accordo di recesso tramite la conversione in diritti del Regno Unito.

## Dati personali

Dal 1º gennaio 2021 la trasmissione di dati personali dall'UE al Regno Unito sarà soggetta alle norme relative ai trasferimenti di dati verso paesi terzi, stabilite nel regolamento generale UE sulla protezione dei dati (GDPR) ([7]) o nella direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie ([8]).

La questione riguarda molti settori di attività, in particolare se le imprese dell'UE continueranno a lavorare con centri dati ubicati nel Regno Unito.

Ho adottato le misure necessarie per garantire il rispetto delle norme dell'UE in caso di trasferimento di dati personali nel Regno Unito?

([7]) Regolamento (UE) 2016/679, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1594051658864&uri=CELEX%3A32016R0679
([8]) Direttiva (UE) 2016/680, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680

## DOVE POSSO TROVARE ULTERIORI INFORMAZIONI E CHI PUÒ AIUTARMI?

- Sul sito web della Commissione europea sono disponibili oltre 70 avvisi sui preparativi riguardanti un'ampia gamma di settori economici. Sono concepiti per aiutare tutti gli operatori del mercato a prepararsi, sono continuamente aggiornati con l'aggiunta di ulteriori settori e informazioni e saranno tradotti in tutte le lingue dell'UE.
- La invitiamo a consultare i siti web dei servizi e delle agenzie della Commissione europea attivi nel settore che interessa Lei e la Sua impresa.
- Per ottenere ulteriori informazioni e assistenza La invitiamo a rivolgersi alle autorità nazionali, alla locale Camera di commercio e dell'industria o alla competente associazione di categoria.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2020
© Unione europea, 2020
Riutilizzo autorizzato a condizione che venga riconosciuta una menzione di paternità adeguata e che vengano indicati gli eventuali cambiamenti (licenza *Creative Commons Attribution 4.0 International*). Per utilizzare o riprodurre materiale non di proprietà dell'UE, può essere necessaria l'autorizzazione diretta dei rispettivi titolari.
Tutte le immagini © Unione europea, salvo diversa indicazione.
Icone © Flaticon — Tutti i diritti riservati.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Print | ISBN 978-92-76-20859-4 | doi:10.2775/036631 | NA-02-20-590-IT-C |
| PDF | ISBN 978-92-76-20827-3 | doi:10.2775/192936 | NA-02-20-590-IT-N |